

XCIIª TORNATA

SABATO 29 GENNAIO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedo	pag. 2641
Disegni di legge (discussione di)	
« Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico » (numero 204-A)	2642
Oratori:	
BERTETTI, <i>dell'Ufficio centrale</i>	2649
DE CUPIS	2662
DEL GIUDICE	2651, 2662, 2664
FROLA	2648
MALVEZZI	2650
MAZZONI, <i>relatore</i>	2642, <i>passim</i> , 2666
MORTARA	2655, 2661
ROSADI, <i>sottosegretario di Stato per le antichità e le belle arti</i>	2645, <i>passim</i> , 2666
SCHANZER	2657
SCIALOJA	2654, <i>passim</i> , 2665
SUPINO	2652, 2658
TAMASSIA	2650
VITELLI	2665
(presentazione di)	2642
Interpellanza (annuncio di)	2668
Interrogazione (annuncio di)	2668
Relazioni (presentazione di)	2641, 2642
Sull'ordine del giorno	2668
Votazione a scrutinio segreto (risultato di)	2667

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti: i ministri della giustizia ed affari di culto, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici e il sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Biscaretti a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

BISCARETTI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Savigliano ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Biscaretti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo di giorni quindici per motivi di famiglia il senatore Piccoli; se non si fanno osservazioni il congedo s'intende accordato.

Convocazione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che gli Uffici sono convocati per domani mattina alle ore 10.30 per l'esame di alcuni disegni di legge.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina:

a) di due membri della Commissione di finanze;

b) di un membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori;

c) di un membro della Commissione di contabilità interna;

d) di tre membri della Commissione per la politica estera;

e) di un membro del Consiglio centrale per le scuole italiane all'estero;

f) di due membri della Commissione per l'esame della tariffa dei dazi doganali.

Prego il senatore, segretario, Bettoni di procedere all'appello nominale.

BETTONI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di un disegno di legge e di relazioni.

FERA, *ministro della giustizia e affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e affari di culto*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921 n. 13 circa le attribuzioni dei Commissari governativi per gli alloggi ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro guardasigilli della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla stessa Commissione presso la quale già trovansi in esame disegni di legge di materia analoga.

Invito l'onorevole senatore Mariotti a recarsi alla tribuna per la presentazione di alcune relazioni.

MARIOTTI. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato le relazioni della Commissione stessa sui seguenti disegni di legge:

Autorizzazione della spesa di lire 35 milioni per opere pubbliche varie, fra cui quelle edilizie della capitale;

Autorizzazione della spesa di lire 25 milioni per la esecuzione di opere idrauliche straordinarie;

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-21;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in taluni capitoli dello stato di

previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-1921.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mariotti della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico » (Numero 204-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Per la tutela delle bellezze naturali o degli immobili di particolare interesse storico ». Come il Senato ricorda ieri fu chiusa la discussione generale, riservando la facoltà di parlare al relatore e al ministro.

Ha facoltà di parlare il relatore dell'Ufficio centrale onorevole senatore Mazzoni.

MAZZONI, *relatore*. Onorevoli colleghi, se io dovessi riprendere ad una ad una le lodi che giustamente son venute al presente disegno di legge e alla relazione ministeriale, il tempo dato alla discussione sarebbe protratto troppo di là dal necessario. A più forte ragione mi consentirete che l'Ufficio centrale rivolga soltanto un ringraziamento collettivo a tutti gli onorevoli colleghi che con benevolenza, rispetto a me relatore, eccessiva, apprezzarono le cose esposte nella nostra relazione.

Il tema, come ben fu detto da alcuno degli oratori di ieri, e specialmente dal collega Apolloni, degno interprete di tutti gli spiriti artistici, il tema fu qui svolto per modo che si sentì viva l'approvazione di quest'Alta Assemblea a un disegno di legge, il quale, elevandoci per alcun poco dalle contingenze talvolta troppo materiali della vita politica, ci fa salire a quella sfera intellettuale, morale, sentimentale, dove si ricongiungono tutte le migliori aspirazioni mosse dal suolo della patria; quasi che, mi sia lecito dirlo, la nostra fioritura, tornata consapevole delle originarie radici del grande albero nazionale, se ne faccia più confortevole e lieta.

Eguale non potrò, per convenienza di brevità, riprendere in discorso le singole osservazioni opportunamente fatte dagli onorevoli Mengarini, Frola, Niccolini, Filomusi-Guelfi, Montresor, Apolloni, Tamassia. Furono dette cose eccellenti; ma mi permetteranno

quei colleghi e il Senato di osservare che forse, a proposito di una materia di questa sorta, già in se stessa destinata a suscitare molte e diverse impressioni e sentenze concomitanti, si sconfinò un po' troppo a destra e a sinistra in temi che non sono veramente proprii del presente disegno di legge. Infatti, se è vero che non può immaginarsi una legge per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico, la quale non abbia attinenza con i monumenti e con le opere d'arte, è anche vero che vi sono già delle leggi per preservare tutto ciò, e che questa legge speciale non si riferisce nè ai monumenti nazionali nè ad altra sorta di opere d'arte; si riferisce, come il titolo stesso dimostra, a luoghi belli, oppure a luoghi dalle vicende della storia fatti meritevoli di essere direttamente tutelati.

Eguale mente la fauna di alcuni singoli luoghi dove rimangono scarsi campioni superstiti di razze di animali oramai ridotte a pochissimi esemplari, quella che potrebbe chiamarsi la fauna straordinaria, tanto importante agli studi scientifici, non può essere protetta se non incidentalmente e indirettamente da una legge riferentesi solo alle bellezze naturali e agli immobili di particolare interesse storico.

Il mufone, l'orso, lo stambecco, non si può dire che siano bellezze naturali, sebbene talvolta possano in una certa misura conferire alla curiosità di un paesaggio; nè certo sono immobili di particolare interesse storico: tanto meglio però se, votando altri provvedimenti, noi verremo anche a preservare codesti ultimi campioni di razze quasi estinte tra noi.

Si potrebbe andare più in là. Qualcuno, per esempio, mi ha in via amichevole suggerito che pur gli Orti Sperimentali meritano di essere aiutati e tutelati dallo Stato. E a me, tra i miei ricordi personali di amatore dei monti, è tornato subito in mente quell'Orto del Piccolo S. Bernardo, così scientificamente importante, il vivaio che ha nome dall'Abate Pietro Chanoux, il quale lo ideò e fondò per la conservazione e lo studio sistematico della minuscola flora delle altissime vette. Certo, e quello e altri Orti così istituiti meritano da parte dello Stato la maggior cura possibile; ma non possiamo ora, in una legge per le bellezze naturali e per gli immobili di particolare interesse storico, occuparci dell'incremento di codeste speciali stazioni.

Piuttosto merita qualche parola in più la questione importantissima dei Parchi nazionali, che è stata trattata a fondo con autorità e calore dai colleghi Mengarini e Frola. Dei quali il primo ha parlato specialmente degli Abruzzi; e il secondo, del Gran Paradiso: e quest'ultimo ha avuto ragione a connettere le bellezze naturali coi ricordi di re Vittorio Emanuele II. L'Ufficio Centrale ha espresso la sua opinione: noi crediamo che si debba venire presto a un'apposita legge in proposito. Le altre nazioni civili ci hanno preceduto; e anche noi dobbiamo andare in quel senso per molte e degne ragioni sia scientifiche sia prettamente italiane.

Raccomandiamo agli onorevoli Colleghi di tornar a osservare ciò che ne abbiamo detto nella relazione. I Parchi nazionali dovrebbero essere istituiti senza nessun aggravio dell'erario, salvo qualche inevitabile e lieve spesa iniziale: di spese che non siano strettamente necessarie non è davvero questo il tempo di parlare; noi dobbiamo, sì, cercare che il Governo faccia, ma non che sprechi. Fare senza sprecare, ma anticipando il giusto, si può e si deve. Non ci si obietti che le nostre sono utopie: i Parchi nazionali, col diritto di legnatico, col diritto di caccia, coi permessi di soggiorno, con le percentuali di riproduzione fotografica di paesaggi artistici, ed altre eventuali tasse, potranno benissimo essere per l'Erario, invece che un aggravio, un'entrata; e questa, certamente destinata a crescere d'anno in anno, potrà riuscire poi di vantaggio ad alcuni servizi del Ministero dell'istruzione, che troppo n'han di bisogno.

Del resto, alle aeree parole dei colleghi, quanto ai Parchi nazionali, nulla crederemmo oggi da aggiungere, se non dovessimo evitare che all'attenzione del Parlamento sfuggissero, in connessione coi Parchi della superficie, quelli che già sono stati chiamati e autorevolmente patrocinati come Parchi sotterranei.

L'Italia, rivendicando i suoi naturali confini dal lato d'oriente, ha ottenuto, tra il resto, quell'amplissimo sviluppo di caverne, che è famoso sotto un nome germanico, Adelsberg, e che italianamente si deve chiamare Postumia. Molti colleghi conoscono certamente le vive pagine, intorno a ciò, del direttore generale del « Touring Club Italiano », L. V. Bertarelli. E coloro che han pratica di Trieste, sanno come all'entrata di una delle stazioni, quella che mena per la via interna a Gorizia, fa orna-

mento, quasi a richiamo di una gita curiosamente dilettevole, una grande stalattite. Troppe ne furono barbaricamente avulse dalle grotte di Adelsberg prima della liberazione di Trieste; e noi dobbiamo evitare la prosecuzione dello strazio, che pur troppo si va ancora facendo, ed anzi più intensamente, di quelle magnifiche formazioni secolari; per non dire delle grotte stesse dove si andarono e si vanno formando le stalattiti e le stalagmiti celeberrime nei trattati della scienza e nelle guide dei viaggiatori.

Perciò, giunti che saremo all'articolo 4, vi proporremo a tale uopo un apposito emendamento. Ma sia fin d'ora messo in chiaro che, a parere dell'Ufficio centrale, la proposta dei Parchi nazionali comprende anche alcune zone, specialmente nel Carso, le quali hanno importanza, oltrechè per la scienza, per la bellezza; e che possono essere grandemente redditizie; mentre invece, a quello che ci consta, anche là si fa sperpero di una stupenda ricchezza nazionale, donataci dai millenni con lo scavare delle acque sotterranee e con l'accumularsi dei depositi calcarei per stillicidio.

Quanto poi ai punti di particolare interesse storico che il disegno di legge ha accomunato, nel desiderio della tutela, con le bellezze naturali, non sarà mai abbastanza raccomandato al Governo, che si proceda molto cauti nella compilazione del regolamento; perchè in Italia ogni zolla di terra è felicemente o sinistramente storica; e non si ha da volere (valga un esempio) che perchè nel 1289 Dante Alighieri combattè in un certo campo che è rimasto famoso anche per lui, Campaldino, quello diventi legalmente un luogo dove sia vietato di seminare il grano e di piantare la vite.

Bisognerà scrivere che si estenda soverchiamente la tutela dei luoghi di interesse storico con danno della proprietà privata; onde specialmente dai colleghi giuristi, e l'onorevole Rosadi è egli stesso un insigne avvocato, la nostra relazione ha chiesto qualche aiuto per suggerimenti giovevoli al regolamento che dovrà difendere il cittadino dalle eventuali sopraffazioni delle autorità amministrative. Un ispettore delle belle arti, un impiegato qualsiasi, non deve potere, quasi di suo arbitrio, porre una servitù di più a qualche proprietà privata, se non a patto che ciò porti un vero

utile allo Stato. Se non lo portasse, n'avremmo invece un peggioramento; in quanto, più si estenderanno i punti preservati, e più s'inspiranno le necessità amministrative, con accrescimento d'impiegati e di relative spese.

Lasciando quindi ai colleghi giuristi quella che potrà essere la determinazione precisa di alcune modificazioni, o il consiglio di altre disposizioni regolamentari, l'Ufficio centrale raccomanda vivamente all'onorevole sottosegretario di Stato di non lasciarsi travolgere in una formula aprioristica troppo larga, ma di cercare che il regolamento circoscriva con la maggior precisione possibile che cosa s'intende per « immobili di particolare interesse storico ».

Più altre osservazioni potrebbero esser fatte; poichè questo disegno di legge, come dimostrò ieri l'ampia discussione, offre veramente il dritto a molti, per non dire troppi, ragionamenti. Ma la legge, buona in sé, suggerirà di mano in mano i miglioramenti della pratica, allora che sarà sperimentata nell'attuazione.

Quello che intanto importa è il consenso così largo che ieri il Senato manifestò all'idea posta dapprima dall'illustre e benemerito collega Molmenti, quando era sottosegretario di Stato per le belle arti, e quindi così bene raccolta e attuata dal sottosegretario Rosadi, che non soltanto ama le bellezze naturali, ma le favorisce insieme con quelle dell'arte. Né il sottosegretario di Stato vorrà dolersi se gli proporremo qualche emendamento dove se ne presenterà l'occasione; il disegno di legge è tale da meritargli le lodi di cui ieri il Senato non gli fu avaro. Se il disegno di legge potrà essere migliorato, se la pratica stessa conferirà a migliorarlo, confidiamo che molto gioverà, ben redatto, il regolamento: parte integrante, più che di altre leggi, di queste. Il collega Montresor disse giustamente, ieri, che di certe leggi si dovrebbe prima avere il regolamento, e poi fare la legge; forma paradossale di un concetto giusto, al quale, per conto nostro, partecipiamo.

Spetterà, infatti, specialmente all'applicazione, procurare che questa legge non resti lettera morta, ma sia uno strumento vitale e proficuo, per quello che importa più di tutelare.

Bisogna assicurare la storia tuttora viva della Patria dovunque ne sia un ricordo veramente degno di essere riverito e custodito contro l'in-

gordigia o l'ignoranza; e bisogna fare in modo che il Governo abbia ogni mezzo perchè sia tutelata e mantenuta la bellezza del suolo nazionale. Senza mai esagerazioni, ma fermamente sempre.

Il collega onorevole Mengarini, con eloquenza derivatagli, oltre che dal senno, dall'amore, ci ha parlato della via Appia; e il collega Nicolini, con eleganza che oserei dire « atticamente toscana », ci ha parlato della Maremma: ognun di voi potrebbe suggerire altri luoghi. Tutto certamente non si preserva con una legge, per eccellente che sia; ma a ogni modo si devono porgere al Governo le facoltà per vigilare e provvedere. Comunque, dove non si arriverà con l'effetto diretto, si arriverà con l'effetto morale.

Ieri e oggi in questa assemblea si son dette parole che di ciò fanno conferma e riprova; perchè unanime è stato il consenso dell'interesse nazionale ad ottenere che ogni cosa bella, ogni cosa di vera importanza storica, sia tutelata dal Governo d'Italia. (*Vive approvazioni, applausi*).

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Così caldo, così solenne è stato l'inno che l'alto Consesso ha sciolto ieri al concetto e ai fini di questo disegno di legge, che io non debbo dire una parola per solleccitarne l'approvazione.

Solo può essere lecito a me, che fui l'autore principale di quella legge fondamentale che tutela le antichità e le belle arti, ricordare come in quella legge, che ebbe sanzione definitiva nell'anno 1909, erano incluse disposizioni che conducevano allo stesso concetto, agli stessi fini, e queste disposizioni furono avulse e cancellate dal Senato. Ciò vuol dire che oggi questo disegno di legge viene nella pienezza dei tempi e può dimostrare che ogni tempo, anche travolgente fra i cataclismi e i marasmi di un periodo straordinario, non è mai tempo perduto.

Sicchè non dirò parola nel merito del disegno per illustrarne il concetto e dimostrarne i vantaggi. Anzi, se opera deve spiegare chi rappresenta così modestamente il Governo, è quella di frenare il nobilissimo ardore per cui

si vorrebbero oltrepassare i modesti e discreti fini tracciati in questo disegno di legge. Primo ardore, rispettabilissimo quanto mai e secondabile in tutti altri tempi e in tutt'altre condizioni di bilancio, la istituzione di Parchi nazionali. Ora conviene fare una distinzione fondamentale; o si parla di cose che riguardano l'agricoltura, e questo non solo esorbita dalla competenza di chi sostiene la legge ma dallo spirito della legge stessa; oppure si desidera restare nei limiti della legge, e allora conviene domandarci che cosa debbono essere questi parchi nazionali. Noi ne conosciamo molti esempi: conosciamo il gran parco nazionale di Yellowstone e quello di Arizona in America, quello della bassa Engadina in Svizzera; ma in quanto a noi questi Parchi nazionali che cosa dovrebbero essere?

Luoghi per i quali si fa soltanto divieto di caccia? Ma per questo non importa fare un articolo aggiuntivo e istituire i Parchi nazionali. Delle due cose l'una: o si vuole cosa che risponda non al nome ma al concetto di se stessa e allora occorrono fondi, dei quali il Governo oggi non dispone, o altrimenti si tratta soltanto di ricorrere a delle disposizioni protettive del suolo e della produzione, e per queste ci sono le norme comuni per l'agricoltura. Quindi non credo che sia urgente ed essenziale aggiungere come una estensione della legge presente un oggetto nuovo quale è quello dei Parchi nazionali. Non credo neanche che la vita e la fortuna delle bestie, che nei parchi dovrebbero essere meglio conservate, possano rientrare nel tema che attualmente ci riguarda, in quanto che non credó che la presenza di uno stambecco renda più attraente il quadro naturale di un bosco o quella dell'orso più sonora la voce della foresta. Quindi non possiamo, noi che rappresentiamo in questo momento le anguste condizioni del Governo e la sua necessità di restringersi più che mai nelle estreme economie, assumere un impegno quale sarebbe quello della istituzione seria e coerente dei Parchi nazionali, e non di una semplice definizione, quale sarebbe quella per la quale quando si fosse detto che anche in Italia ci possono essere dei Parchi nazionali si sarebbe detto abbastanza e non si dovrebbe dire di più. L'illustre senatore Mazzoni si è provato a tracciare questa nuova istituzione dei parchi na-

zionali nella sua pregevole relazione e ha cominciato da due. Ha parlato del Gran Paradiso, per cui fu fatto un voto dal Consiglio provinciale di Torino, e ha parlato del parco di Abruzzo che dovrebbe far centro a Opi, e, quasi che l'appetito venisse mangiando, è andato giù giù aggiungendo altri Parchi nazionali che si potrebbero istituire, e ha accennato al Cimone del Pala, ha accennato anche all'Adamello, e finalmente a quel parco glorioso per il sangue nobilissimo dei nostri martiri, che è il Carso.

Ma in questa maniera non si stabilisce quale dovrebbe essere l'onere che dovrebbe assumersi lo Stato; sicchè io sono dolente di dover fare una dichiarazione. È stato presentato un ordine del giorno, che ne sostituisce un altro, che era anche più reciso di questo: con quello si invitava il Governo a presentare un disegno di legge che istituisca i Parchi nazionali; con il nuovo ordine del giorno, che vuol essere più blando, si dice che il Senato, convinto della opportunità di istituire i Parchi nazionali, passa all'ordine del giorno. Ora debbo dichiarare che non si può accettare questo ordine del giorno. Quando un amico mi presenta un foglio di carta su cui è scritto: «convinto che tu mi regalerai la tua casa, ti saluto», se io accetto quel foglio, prendo l'impegno di secondare il suo desiderio. Con il solo fatto di accettare questo ordine del giorno il Governo assumerebbe l'impegno di istituire i Parchi. Vorrà l'Alto Consesso perdonare al Governo questo scrupolo politico, ma il Governo non crede di potere accettare condizioni che non può attuare.

L'altra critica che si è fatta al disegno di legge è quella che accenna a una tale sua imprecisione. L'imprecisione è stata rilevata dell'onorevole Montresor e prima ancora dall'onorevole relatore, l'amico Mazzoni, il quale, parlando d'imprecisione quanto agli immobili di particolare valore storico, vorrebbe che un regolamento li definisse più precisamente. Piano, amico Mazzoni, perchè questa materia più si vuole precisare e più si manda in confusione. Per l'appunto e proprio riguardo agli immobili di particolare interesse storico conviene riconoscere che il criterio dell'interesse è instabile, oscillante, relativo. Veda, nella sua relazione pregevole è accennato a un parco nazionale di più, al Carso. Ma il petroso, il brullo Carso,

prima della guerra, non era un monumento naturale.

MAZZONI. Ma le grotte di Adelsberg lo sono state sempre.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Non era per se stesso un monumento storico, che richiedesse la tutela di questa legge; e così possiamo dire di tanti altri luoghi che sono illustrati da ricordi di storia civile e da esempi insigni di letteratura, che di per sé non sarebbero monumenti naturali. Mi diceva ieri il ministro, anzi il maestro, che un esteta, Teodoro Vischer, tracciò prima nella sua estetica una sezione dedicata al bello di natura, ma poi nella sua autocritica la sopprese, trasportando il bello di natura in altra sezione, in quella del bello di fantasia. Così la bellezza muliebri, quella dei monti, dei piani, dei boschi, è qualche cosa di relativo che non fa che connettersi con il sentimento e con la fantasia umana. Credo che si cadrebbe in un grave inconveniente, se si assecondasse l'autorevole consiglio del relatore, che vorrebbe che nel regolamento si facesse un elenco delle bellezze naturali. Veda l'onorevole relatore, qualcosa di simile era stato fatto a proposito di un regolamento che applicava la prima legge fondamentale per le belle arti, la legge del 12 giugno 1902. Si fece allora un elenco delle opere di sommo pregio, di guisa che uno che avesse in qualunque maniera esportato una cosa di sommo pregio che non fosse iscritta in quel tale elenco, non risultava che avesse violato la legge.

E che cosa accadeva, onorevole Mazzoni, in pratica, con questo sistema? Accadeva che nell'elenco di opere di sommo pregio non fossero iscritte se non quelle opere che a ingordi speculatori, antiquari, fabbricanti di antichità, faceva comodo di far risultare di sommo pregio perchè riconosciute o iscritte in quel tal catalogo. Quando poi c'era un'opera che nessuno aveva avuto interesse a fare includere nell'elenco, che era stata o dimenticata o ignorata, e che per caso veniva scoperta e messa in luce, non era protetta, perchè non rientrava nel catalogo.

MAZZONI. Ma l'esportazione di una cascata o di un monte non è possibile!

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Per esempio la cascata di

Tivoli potrà non parer bella a lei, onorevole Mazzoni, mentre a me ed a tanti pare bellissima. Come si fa a definire e chiudere in un catalogo le bellezze d'Italia? Come in Grecia fu detto il sottosuolo archeologico è proprietà dello Stato; così bisognerebbe dire: tutto il suolo d'Italia è dichiarato bellezza naturale. La determinazione delle bellezze naturali ha un valore che non si può concludere in uno stampo fisso; altrimenti la legge non potrebbe avere applicazione. E allora conviene fare di necessità virtù e lasciare la legge così come è senza aggiungervi pericolose definizioni. Ho visto che si sono proposti degli emendamenti; l'illustre relatore accennava ad uno, e cioè a quello per cui si dovrebbero includere nella legge stessa certe bellezze particolari, quelle delle grotte, e vorrebbe che alle bellezze che si dicono panoramiche, si aggiungesse l'indicazione di speleologiche. Ripeto che non per queste definizioni preventive si aggiunge chiarezza e potenza alla legge; non è questa un'arma di cui viene a munirsi lo Stato, non si fa anzi che disarmarlo, perchè con lo specificare alcune bellezze si lascerebbero fuori altre che non sono specificate. Quindi prego l'Alto Consesso di volere accettare la legge com'è.

Quanto al vantaggio che ne deriverà, lascio al Senato di pensare. Quando si consideri che questa legge non è che il complemento di quella fondamentale che tutela le bellezze d'Italia, siano create dalla natura o fatte dall'arte, era un dovere che a questo complemento si dovesse venire per integrare la grande tutela della multiforme e divina bellezza d'Italia.

Pensi il Senato che, mentre noi non abbiamo ancora una legge sul paesaggio, in Francia ve n'è già una in esecuzione da vari anni. Mi permetta il Senato uno sfogo di innocente orgoglio: in Italia, alla Camera dei deputati fu presentata da me una proposta di iniziativa parlamentare per un disegno di legge che si chiamava appunto « in difesa del paesaggio ». Questo fu nel 1910. Eppure non trovai un ministro alla Minerva, nemmeno quando vi fui per più di due anni come sottosegretario, il quale intendesse la convenienza di sostenere la proposta. Ma già, in occasione del disegno che diventò la legge del 1909 per le belle arti, la Camera aveva approvato, me relatore, le disposizioni sulle bellezze naturali, che poi il Senato avulse, come ho detto in principio!

Ebbene, dopo questo precedente, il deputato Briand, attuale capo del Governo francese, si affrettò a presentare un disegno di legge per le bellezze naturali, che fu approvato e che oggi è in vigore.

A maggior ragione si deve finalmente votare una legge per il paesaggio nel Bel paese. E con ciò si provvede anche a quel senso di educazione popolare e nazionale di cui hanno parlato l'onorevole Filomusi Guelfi e altri senatori: di quell'educazione popolare e nazionale che sorge dal rispetto della natura, dall'aspetto della sua bellezza, della sua stessa voce, perchè disotto al tronco divelto e offeso geme una voce che dice:

. Perchè mi scerpe?
Non hai tu spirito di pietade alcuno?

Tutto invita a questo rispetto, a questa religione dell'alma natura.

Ora una legge che sanzioni questo rispetto, questo culto, che traduca in norma di vita il giusto voto di educazione popolare e nazionale merita di essere approvata. E sarà onore altissimo del Senato l'avervi data per primo la sua autorevole approvazione. (*Applausi viris-simi*).

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi degli onorevoli senatori che procederanno allo scrutinio delle schede di votazione per le varie Commissioni.

Risultano sorteggiati, quali scrutatori, per la votazione:

per la nomina di due membri della Commissione di finanze i signori senatori: Torrigiani Luigi, Grosoli, Lojodice, Pincherle, De Novellis;

per la nomina di un membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, i signori senatori: Sill, Gualterio, Di Stefano, Tamassia, Ziliotto;

per la nomina di un membro della Commissione di contabilità interna, i signori senatori: Fadda, Ameglio, Giaccone, Malvezzi, Mango;

per la nomina di tre membri della Commissione per la politica estera i signori senatori: Cocchia, Supino, Cuzzi, Diena, Bellini;

per la nomina di un membro del Consiglio centrale per le scuole italiane all'estero, i si-

gnori senatori: Borsarelli, Di Brazzà, Valenzani, Garavetti, Valvassori Peroni;

per la nomina di due membri della Commissione per l'esame della tariffa dei dazi doganali, i signori senatori: Giunti, Di Robilant, Di Campello, Cataldi, Brusati Ugo.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori scrutatori testè sorteggiati di voler procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori scrutatori procedono allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Aguglia, Ameglio, Amero D'Aste, Annaratone, Apolloni, Arlotta, Artom.

Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Bellini, Beneventano, Bergamasco, Bergamini, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Borsarelli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Calleri, Campello, Campostrini, Caneva, Canevaro, Canzi, Capaldo, Capotorto, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Cimati, Cipelli, Ciruolo, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Conci, Corbino, Corsi, Croce, Curreno, Cusani-Visconti, Cuzzi.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansucto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, Di Bagnò, Di Brazzà, Diena, Di Rovasenda, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Einaudi.

Fadda, Faelli, Faina, Fano, Fecia di Cossato, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Fill Astolfone, Filomusi Guelfi, Foà, Fradeletto, Francica Nava, Frascara, Fratellini, Frola.

Gallina, Gasavetti, Garofalo, Ghilianovich, Giaccone, Giardino, Ginori Conti, Gioppi, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti del Giardino, Grandi, Grassi, Greppi Giuseppe, Grimani, Grossoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Leonardi Cattolica, Libertini, Lojodice, Loria, Lucchini, Lustig.

Malaspina, Malvezzi, Manna, Mango, Maragliano, Marescalchi Gravina, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Martino, Masci, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Millo, Molmenti, Montresor, Morandi, Morpurgo, Morrone, Mosca. Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Navoloni.

Pagliano, Palummo, Pansa, Papadopoli, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti di Roreto, Panigiani, Pincherle, Pipitone, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rava, Rebaudengo, Reynaudi, Ridola, Rizzetti, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Rota, Ruffini.

Salata, Saldini, Sanarelli, Sandrelli, Santucci, Schanzer, Schiralli, Schupfer, Scialoja, Sechi, Serristori, Setti, Sili, Sonnino Sidney, Spirito, Squitti, Stoppato, Suardi, Supino.

Tamassia, Tassoni, Tecchio, Thaon Di Revel, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Treves.

Valenzani, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Verga, Vicini, Viganò, Vighiani, Vigoni, Vitelli.

Wollemborg.

Zappi, Ziliotto, Zippel, Zupelli.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul disegno di legge per la tutela delle bellezze naturali.

Prima di procedere alla discussione degli articoli do lettura dell'ordine del giorno presentato dai senatori Frola, De Amicis, Mansucto, Rattone e Niccolini Eugenio del tenore seguente:

« Il Senato, convinto che il Governo presenterà un disegno di legge sui parchi nazionali ispirandosi al concetto della conservazione delle bellezze naturali, passa all'ordine del giorno »

Il Governo ha dichiarato di non poter accettare quest'ordine del giorno.

Chiedo all'onorevole Frola se lo mantiene.

FROLA. Ho presentato insieme ad altri autorevoli colleghi l'ordine del giorno di cui ha dato lettura l'onorevolissimo Presidente.

A me sembrava e sembra che quest'ordine del giorno integri la legge, e la completi anzi, accogliendo quei voti che sono stati manifestati in molte occasioni da competenti, da scienziati, da persone che conoscono la situazione, perchè venisse accolto il provvedimento relativo ai Parchi nazionali.

Non si trattava di aggiungere alla legge; si trattava nell'occasione di dire quello che è indiscutibile, che cioè quando una bellezza naturale ha tali doti eccezionali da meritare che lo Stato la consacri in qualche modo, come ho dimostrato ieri riscuotendo gli applausi del Senato relativamente al Gran Paradiso, allora lo Stato abbia il dovere di intervenire.

L'onorevole sottosegretario di Stato disse che non può concepire cosa voglia comprendersi per parco nazionale. Mi consenta il Senato che accenni come altre legislazioni straniere abbiano dato questa definizione, e citi ad esempio un'articolo della legge del 7 dicembre 1916 della Spagna, dice precisamente: « Sono Parchi nazionali agli effetti della presente legge, quei siti o paraggi eccezionalmente pittoreschi, forestali o agresti nel territorio nazionale che lo Stato consacra dichiarandoli tali allo scopo esclusivo di favorirne gli accessi mediante vie adatte di comunicazione, di rispettarne le ricchezze naturali del paese, la ricchezza della fauna e della flora e le particolarità geologiche idriche, evitando ogni atto di distruzione e di deterioramento e di modifiche per la mano dell'uomo ».

Ed io accennavo che il Gran Paradiso ha queste ragioni di bellezza naturale, per la sua fauna e la sua flora e per gli altri motivi che ho detto ieri.

L'onorevole sottosegretario di Stato non ha creduto di accettare neppure quest'ordine del giorno, che non poneva vincolo alcuno al Governo, ma conteneva soltanto un'affermazione che io credo, ed insieme con me credono non pochi colleghi, fosse necessario di fare nell'occasione di questo disegno di legge.

L'onorevole sottosegretario di Stato, parlando per il Governo dimostrò di non avere questa convinzione...

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Non si tratta di convinzione, ma di possibilità!

FROLA. Ad ogni modo l'onorevole sottosegretario di Stato, parlando in nome del Governo, ha dimostrato una convinzione contraria a quella che ispirava l'ordine del giorno. Quindi, per non eventualmente pregiudicare la cosa, io non credo opportuno di pregare il Senato di votare quest'ordine del giorno, che esprime un pensiero contrario a quello manifestato dal Governo. E non vorrei neppure fare in questo senso una raccomandazione...

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Una raccomandazione l'accetto ben volentieri.

FROLA. Non vorrei fargli neppure una raccomandazione, perchè, da vecchio parlamentare, so quanto poco se ne ricavi. Ad ogni modo, siccome l'onorevole sottosegretario di Stato ha dichiarato di accettare una raccomandazione in questo senso, acconsento a trasformare in raccomandazione il mio ordine del giorno, riservandomi di ricordargli a tempo e luogo l'impegno che egli assume accettando questa mia raccomandazione. (*Vive approvazioni*).

BERTETTI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTETTI, *dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale è lieto che l'onorevole sottosegretario di Stato accetti come raccomandazione l'ordine del giorno presentato dall'onorevole senatore Frola, appunto perchè, noi vediamo che l'onorevole sottosegretario di Stato rientra nell'ordine di idee espresso nella nostra relazione e sopra il quale mi riservo di parlare in occasione della discussione degli articoli, ove occorra.

PRESIDENTE. Procederemo allora alla discussione degli articoli, che rileggo secondo il testo dell'Ufficio centrale.

Art. 1.

Sono soggette alla presente legge le cose immobili la cui conservazione presenta un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale o della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria.

Sono protette altresì dalla presente legge le bellezze panoramiche.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Ho domandato la parola unicamente per proporre una modificazione di forma al primo articolo.

Dice questo articolo: « Sono soggette alla presente legge le cose immobili, ecc. ». Nel capoverso, invece, si legge: « Sono protette altresì le bellezze panoramiche ». Orbene, la frase « essere soggette » ha riferimento alla protezione, di cui si parla soltanto nel capoverso. Perciò mi sembra che la dicitura dell'articolo sarebbe notevolmente migliore, se così si correggesse: « Sono dichiarate soggette a speciale protezione le cose immobili, ecc. ».

Verrebbe quindi il capoverso, in cui si potrebbe dire: « è estesa la protezione alle bellezze panoramiche ».

La legge deve enunciare nettamente, in principio, il suo scopo; proprio con questa modificazione l'articolo assumerebbe subito la sua precisa significazione.

MALVEZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI. Onorevoli colleghi, ogni parola in appoggio a questa legge sarebbe un fuor d'opera, perchè tutti siamo unanimi nel volerla condurre in porto. Ed è appunto perchè questa legge abbia un'applicazione sicura che io mi permetto di fare un'osservazione, che potrebbe dirsi anche un'interrogazione.

Mi consenta il Senato di esprimere qualche mia dubbiezza quando mi sembra non trovare pienamente d'accordo, in un concetto fondamentale, l'eloquente sottosegretario di Stato e il non meno eloquente relatore della Commissione. Perocchè l'onorevole sottosegretario di Stato non vuole la precisione, nell'interesse dell'applicazione della legge, negli elenchi degli immobili che anderanno soggetti alla legge stessa; mentre l'onorevole relatore (ed io confesso che mi associo al suo pensiero) vorrebbe meglio precisare gli immobili che debbono essere vincolati dalla presente legge. Questa si ravvicina, anzi si connette, come avvertiva l'onorevole sottosegretario di Stato, a quella fondamentale del 20 giugno 1909.

A questa legge si sono fatti frequenti richiami nella discussione dell'attuale progetto di legge. Difatti vi è tale connessione che par-

lare di questo e tacere della legge del 20 giugno credo sia impossibile.

Ora, qual è un grande difetto della legge del 20 giugno 1909? È appunto il modo con cui vennero formati i cataloghi degli oggetti d'arte, degli immobili che hanno interesse storico ed artistico. Vi furono diversità di criteri tra provincia e provincia: molte volte questi elenchi sono stati abbandonati alle indicazioni dei comuni, i quali non avevano alcuna competenza. Certi comuni rurali talvolta se ne sono serviti anche a scopo fiscale o, diciamo pure, a scopo di molestia verso qualche proprietario; insomma, gli elenchi sono stati compilati, almeno in parecchi luoghi, poco consapevolmente. Io non vorrei tenere che nell'applicazione della presente legge noi cadessimo in un difetto analogo.

Si tratta di cosa molto grave, perchè appunto si tratta di un vincolo giuridico che si porrà sopra molte proprietà; quando questo vincolo giuridico è fissato, ecco che la proprietà, anche nelle trasmissioni degli immobili, oggi sempre più frequenti, ne resta inceppata.

Dunque io domando (e termino presto per non tediare il Senato con altre considerazioni) che il sottosegretario di Stato e l'onorevole relatore chiariscano, se non ho bene inteso, in qual modo saranno determinati i luoghi che per la bellezza naturale o per la loro particolare relazione con la storia civile e letteraria debbono essere conservati e difesi.

L'onorevole relatore, storico distinto, ricordava la terra di Campaldino, dove combattè Dante; io potrei ripetere quello che Cicerone disse a proposito di Atene; cioè ogni angolo d'Italia serba orma di storia, non vi ha luogo che non abbia il suo interesse o storico, o artistico.

In tanta ampiezza mi sento sgomento. Non sono sospetto di tiepidi amori per le memorie storiche, e le bellezze di arte e di natura; ma appunto perchè bramo difese quelle che sono veramente degne di esserlo, non vorrei che una legge troppo lata non venisse poi applicata adeguatamente. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Prima di chiudere la discussione sull'art. 1º, informo il Senato che all'articolo stesso il senatore Del Giudice, ha presentato un emendamento, consistente nell'aggiunta del seguente comma:

« Il notevole interesse pubblico e le bellezze panoramiche saranno accertati, previo parere della Giunta del Consiglio superiore per le antichità e belle arti, con una dichiarazione ministeriale da notificarsi ai proprietari ed ai possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili di cui è parola nel presente articolo.

« Tale dichiarazione deve essere, su istanza del Ministero stesso, inscritta nei registri catastali e trascritta nei registri delle conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario possessore o detentore a qualsiasi titolo ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Del Giudice per svolgere il suo emendamento.

DEL GIUDICE. L'emendamento, di cui è stata data lettura, ha valore in parte formale, in parte sostanziale. Il progetto di legge, che discutiamo, a me sembra nel suo contesto un po' panoramico esso stesso, con contorni un po' vaghi, non ben definiti, simili a quei panorami dei paesi nordici, dove la nebbia offusca o nasconde le linee dell'estremo orizzonte.

Voglio dire che, mentre da una parte con questo disegno di legge si cerca di tutelare i monumenti che portano l'impronta di ricordi storici o quelle parti del suolo italiano che rifulgono di bellezze naturali, dall'altra trascura, a mio parere, oltre misura, quei riguardi e quelle cautele verso diritti privati che spesso vengono in collisione con la utilità pubblica che si vuole proteggere nei rispetti storici o estetici.

La mia aggiunta al primo articolo ha un valore formale in questo senso, che essa è tolta dal secondo articolo del progetto e collocata meglio nel primo che è come il fulcro di tutte le disposizioni successive. Infatti, nel primo articolo si afferma il diritto dello Stato sopra determinati immobili; ed è bene che nell'articolo medesimo sia enunciata la condizione fondamentale per la quale gli immobili sono vincolati da una servitù pubblica limitatrice dei diritti del proprietario o possessore.

Inoltre nell'articolo 2 si rende facoltativa la notifica e la dichiarazione da parte del Ministero dell'istruzione, mentre col mio emendamento la si fa obbligatoria, e di più, per maggior garanzia, si richiede il parere della Giunta del Consiglio superiore di antichità e belle

arti, come del resto è richiesto dalla legge 20 giugno 1909. Senza tale dichiarazione notificata, nessun terreno deve ritenersi soggetto a servitù, salvo il caso eccezionale contemplato dall'art. 3 del progetto. E in ciò consiste la modificazione sostanziale del mio emendamento. È giusto che l'interesse collettivo prevalga: è principio ammesso in tutti i tempi; ma deve prevalere con quelle necessarie guarentigie per i privati, senza le quali la proprietà sarebbe indebitamente lesa.

Il primo articolo così modificato acquista un compimento logico che manca nel progetto ministeriale, ed offre insieme una più sicura garanzia nell'interesse dei privati.

MAZZONI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

MAZZONI, *relatore*. Le osservazioni dell'illustre giurista onorevole Del Giudice confesso che in qualche parte mi sorpassano, cioè entrano in un campo di studi giuridici nei quali io debbo riconoscere più che mai la mia incompetenza. Però egli è stato così lucido nell'esposizione del suo pensiero, che io credo che l'Ufficio centrale debba acconsentire. Non si tratta, osservi l'onorevole sottosegretario di Stato, non si tratta di una modificazione profonda e sostanziale del concetto: su per giù è quello che il disegno di legge e la relazione ministeriale hanno già detto, ossia quello che la relazione ha detto e il disegno di legge ha cercato di precisare.

Si tratta più che altro di uno spostamento, con vantaggio della chiarezza; e che in una legge si proceda chiaramente non è soltanto desiderio universale, è un dovere da parte del legislatore.

Quindi l'Ufficio centrale (credo d'interpretare l'animo anche degli altri colleghi) acconsente allo spostamento. E vi acconsente inoltre per questa osservazione, di carattere generale.

Se si trattasse di una legge che ci venisse approvata dall'altro ramo del Parlamento, e noi dovessimo con le nostre correzioni rimandarla alla Camera dei deputati, ciò sarebbe da farsi soltanto per forti ragioni. Ma qui si tratta di un *ius condendum*: è un diritto nuovo che noi fondiamo. Non vedremmo quindi perchè, per evitare qualche correzione, avessimo a rifiutarci di accettare le opportune proposte del collega Del Giudice. (*approvazioni*).

SUPINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Supino, ella è iscritta a parlare sull'art. 2.

SUPINO. È vero; ma, siccome ora si vuol portare all'articolo 1 quella parte dell'art. 2 su cui io volevo fare le mie osservazioni, prego l'illustre Presidente di lasciarmi parlare ora.

PRESIDENTE. Allora parli pure.

SUPINO. Onorevoli colleghi. Dò io pure ampia lode all'onorevole ministro della pubblica istruzione per aver presentato questo disegno di legge che eleva il nostro spirito a nobili ideali. Ho udito con molto piacere gli eruditi discorsi pronunciati da colleghi tanto autorevoli, e specialmente quelli del Sottosegretario di Stato e del relatore dell'Ufficio centrale. Io però debbo scendere sopra un terreno, certo non meno nobile ma meno brillante, quello cioè del diritto privato. Mi propongo quindi di richiamare, con brevissime parole, l'attenzione dell'onorevole Sottosegretario di Stato e dell'illustre relatore dell'Ufficio centrale sulle disposizioni contenute nell'art. 2 del progetto. Questo articolo dà facoltà, al ministro della pubblica istruzione di dichiarare che un immobile è di notevole importanza naturale o storica, e di notificare, in via amministrativa, tale dichiarazione al proprietario dell'immobile stesso. Basta questa semplice dichiarazione affinché s'intenda senz'altro costituito il vincolo sull'immobile stesso, vincolo che viene iscritto nei registri ipotecari e catastali. Si tratta di cosa di grande importanza, come già fu rilevato, di stabilire cioè sulla proprietà privata una servitù di pubblico interesse; è dunque necessario procedere colla massima cautela. Di questa cautela ci dà esempio, in tema analogo, la legge del 1865 sulla espropriazione per causa di pubblica utilità, la quale richiede parere di autorevoli Consessi, pubblicazioni, e da ultimo un decreto Reale; talvolta, neppure questo è sufficiente, occorre una legge. Invece secondo l'articolo 2 del progetto basta la semplice notificazione al proprietario dell'immobile, per dichiarare l'immobile stesso di notevole importanza naturale o storica. In tema anche più analogo a quello del progetto di legge che discutiamo, la legislazione sulla tutela dei monumenti dà diritto al proprietario dell'immobile sul quale si vuole imporre il vincolo, di presentare ricorso al Ministero, chiedendo che

la questione sia portata innanzi al Consiglio superiore della pubblica istruzione. Senonché questa disposizione non è contenuta nella legge del 1909 ma bensì nel regolamento per la esecuzione della legge stessa, regolamento che porta la data del 30 gennaio 1910, mentre, razionalmente, almeno secondo il mio modesto parere, il diritto a ricorrere avrebbe dovuto essere sancito dalla legge; al regolamento sarebbe spettato soltanto disciplinarlo. Ad ogni modo, poichè la dichiarazione del notevole interesse naturale o storico dell'immobile ha conseguenze così gravi, è opportuno che sia circondata dalle più grandi garanzie, che si accordi, per lo meno al proprietario dell'immobile stesso il diritto di presentare ricorso, mentre il progetto di legge sottoposto al nostro esame tace del tutto in proposito. Prego dunque l'onorevole Sottosegretario di Stato di consentire che venga aggiunta a questo articolo 2, nel modo che mi riservo di indicare, una disposizione intesa ad assicurare al proprietario dell'immobile dichiarato di notevole interesse storico il diritto di interporre ricorso, non essendo all'uopo sufficienti le norme ordinarie. Ma qualora non ritenga, come a me sembra miglior consiglio di fare all'articolo questa aggiunta, lo prego almeno di dare formale assicurazione che tale diritto sarà riconosciuto dal regolamento.

Spero che l'onorevole Sottosegretario di Stato vorrà aderire alla mia richiesta e che questa avrà l'appoggio dell'Ufficio centrale. Se infatti è giusto che il diritto del proprietario debba cedere al pubblico interesse, è necessario che ciò non avvenga se non in caso di evidente utilità e con le maggiori cautele e garanzie.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Accetto l'emendamento proposto dal senatore Tamassia: in realtà vi è una dissimetria in cui è incorso il disegno di legge, che può essere corretta in quel modo.

Si potrebbe sofisticare per giustificare la differenza, ma poichè l'autorevole proposta viene fatta, non voglio cominciare a contrastare in una questione di parole con l'Alto Consesso.

Rispetto all'emendamento del senatore Del Giudice, devo osservare al relatore, che si affrettava ad accettarlo, come questa è questione non di forma ma di sostanza. Mi per-

metta il Senato di spiegare questa profonda differenza che è tra il testo del disegno di legge proposto e l'emendamento avanzato dal senatore Del Giudice.

Secondo il testo proposto, noi stabiliamo che anche quando al proprietario o possessore di una di quelle bellezze che meritano di essere protette, non sia stato notificato l'importante interesse dell'immobile da lui avuto in proprietà o in possesso, gli si può impedire che quell'immobile sia alterato o distrutto.

Invece, secondo l'emendamento del senatore Del Giudice, quando non sia avvenuta la notificazione di questo tale interesse, o la diffida, il Ministero è disarmato. Il proprietario può distruggere la proprietà, che per lui è tornata ad essere il *ius utendi atque abutendi*. Ora è questione di accettare un concetto piuttosto che un altro. Il senatore Del Giudice crede di giustificare il suo rispettabilissimo parere col dire che l'analogia con la legge fondamentale, a cui questa deve servire d'integrazione, sostiene il suo assunto, e cita la legge del 20 giugno 1909 per dire che anche in quella non è necessaria la diffida del notevole interesse, perchè si possa procedere ad impedire le deteriorazioni, i mutamenti, le soppressioni degli immobili. Faccio osservare che questo è esatto fino a metà, perchè la legge del 20 giugno 1909, è vero, richiede che sia notificato l'interesse notevole, ma quando si tratta solo di trasmettere la proprietà e di immettere nel possesso.

Dice l'articolo 5: « Colui che come proprietario o per semplice tutela o per possesso, detenga le cose di cui all'art. 1, delle quali l'autorità gli abbia notificato, nelle forme stabilite dal regolamento, l'importante interesse, non può trasmettere la proprietà o dismettere il possesso. Ma qui si tratta di fare un contratto, non di distruggere o modificare. Ma quando si tratta di compiere un atto più visibile e tangibile, di esportare una cosa di notevole interesse, il Ministero deve impedire l'esportazione, anche quando mai sia stata fatta al possessore della cosa, la notificazione del notevole interesse ». Infatti dice l'art. 8:

« È vietata l'esportazione dal Regno di cose di interesse storico, archeologico, artistico, quando la loro esportazione costituisca un danno grave per la storia, l'archeologia e l'arte, ancorchè per tali cose non sia stata fatta la diffida da cui all'art. 3 ».

Dunque non importa la diffida. Analogamente alla legge fondamentale, di cui questa non è che integratrice, noi non dovremo prescrivere che sia imposta la notificazione, perchè io ho già detto nella parte della discussione generale, della cui miseria chiedo scusa al Senato, rilevando le mie imperfette condizioni di salute, come si sente anche alla voce, che non si può avere nè un elenco delle bellezze naturali, nè preventivamente conoscere dove e quali siano. Ragione per cui se si stabilisce che il Ministero non possa intervenire se non quando è avvenuta la diffida è lo stesso che dire che non deve intervenire quasi mai. Quindi, mentre apprezzo la sostanziale proposta del senatore Del Giudice, dico che invertirebbe completamente tutta l'economia della legge nel suo fondamento, che è il punto su cui la legge prende vigore per potere armare il Ministero della istruzione e farlo intervenire a difesa di ciò che si vuole tutelare con questa legge.

E giacchè ho la parola dico all'onor. Malvezzi che quella determinazione che egli invoca, venne già fatta dal Ministero dell'istruzione pubblica che impartisce l'obbligo di divieto. Come si muove in questo caso il Ministero dell'istruzione?

Si muove come il pernio dell'opinione pubblica, e nulla toglie che il ministro si possa consigliare da una sezione del Consiglio superiore di antichità e belle arti. Volere invece, come il senatore Del Giudice vuole, che il Consiglio superiore di antichità e belle arti intervenga sempre, e non si debba neanche notificare il notevole interesse senza il parere conforme del Consiglio, è dimenticare che cosa sia in fondo questo Consiglio superiore, e che cosa sia una bellezza naturale. Infatti si tratti ad esempio di decidere se una cascata è bella o no. Ebbene si ricorre al Consiglio superiore di antichità e belle arti, il quale oggi è formato da tre sezioni: arte antica, arte medioevale e moderna, arte contemporanea. A quale di queste tre sezioni si deve ricorrere per interpellarla e per avere da lei un giudizio di Paride intorno al caso di bellezza?

Supponiamo alla terza sezione, la quale può avere nel suo seno critici d'arte, pittori, scultori e magari anche architetti; ma forse essa non potrà portare su quella bellezza un giudizio molto più competente di quello dell'uomo di semplice buon gusto, di tutto il paese che

sente le tradizioni e le relazioni con la letteratura e la storia civile di se stesso, intorno a quell'argomento.

Per cui non sappiamo da quale autorità e da quale competenza in materia di bellezza dobbiamo far dipendere la materia stessa, e credo che meglio valga ad affidarla al buon gusto.

Ma insomma noi diciamo che a questa maniera non potrete agevolmente applicare la legge. Ecco l'obbiezione che dobbiamo sostenere.

Ed insisto nel dire che la ragione per cui non possiamo accettare il concetto dell'onorevole Malvezzi è che deve essere un po' l'opinione pubblica, ed il buon gusto del Paese che deve guidare i giudizi in materia d'arte.

L'onorevole Supino chiedo che si dica come all'interessato debba essere concesso un rimedio, ed a sua volta invoca l'analogia della legge; per questa analogia che mi è particolarmente cara, perchè ho viscere paterne per quella legge, io dico che non importa includere nel testo della legge nuova questa disposizione per cui si dà diritto all'interessato di interporre reclamo contro le deliberazioni del Consiglio dell'istruzione pubblica al Consiglio di Stato.

Di fronte a quella legge è stabilito che un regolamento specifico accenna a questa facoltà e altrettanto sarà fatto a proposito del regolamento che dovrà commentare questo testo.

In questo senso accetto ben volentieri le raccomandazioni dell'onor. Supino e resta stabilito che nel regolamento di questa legge sarà chiarito quello che è scritto nel regolamento 20 gennaio 1910.

Con questo credo di aver risposto alle principali obbiezioni, e ripeto che accetto quelle proposte di forma proposte dal senatore Tamassia; come accetto le raccomandazioni che in via subordinata ha fatto il senatore Supino.

Quanto all'emendamento del senatore Del Giudice dichiaro che esso non riguarda una questione di forma, ma una questione di sostanza, per cui il Ministero dell'istruzione pubblica nella maggior parte dei casi sarebbe disarmato di quei mezzi che la legge vuol mettere a sua disposizione per salvare le bellezze che non siano state mai diffidate di fronte a chi ne è il proprietario o il possessore.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Non so se debbo o no parlare a proposito di questo articolo primo; perchè è accaduto che, avendo il senatore Del Giudice domandato di trasportare parte dell'articolo secondo nell'articolo primo, la discussione si è svolta più sul secondo che sul primo. Effettivamente se si accetta, come pare abbia accettato l'Ufficio centrale, l'emendamento proposto dal senatore Del Giudice, la discussione dell'art. 1 e dell'art. 2 deve farsi simultaneamente.

Per questo io parlo ora, ma in sostanza le mie parole si riferiscono più all'art. 2 che all'articolo 1.

Ho domandato la parola quando il nostro sottosegretario di Stato per le belle arti, ha detto che non intendeva come si potesse richiedere il parere preventivo del Consiglio superiore di belle arti per la notifica della dichiarazione del ministro che pone un fondo in condizione di servitù pubblica.

Ora io vorrei ricordare all'illustre oratore, che questo parere che egli trovava tanto difficile, è nell'art. 3 prescritto per un atto molto più urgente, che è l'intimazione del fermo ai lavori che si siano iniziati sopra un fondo.

Io non capisco come ci sia modo e tempo di sentire il Consiglio superiore di belle arti per fare un atto conservativo, non definitivo, e non per fare un atto definitivo che in perpetuo costituisce una servitù legale sopra un fondo.

Credo perciò sia molto ragionevole la proposta del senatore Del Giudice, onde almeno si dia al proprietario dei fondi questa garanzia, oltre quella della volontà di un ministro.

Il mio egregio amico Benedetto Croce ha la stima di noi tutti, anche sotto il punto di vista dell'estetica (sulla quale ha scritto poderosi volumi), ma domani può diventare ministro della pubblica istruzione anche un cieco; in questo caso la sua mente almeno deve essere illuminata da quel Consiglio, che è costituito precisamente per la custodia delle bellezze in Italia.

Quindi io appoggio quel qualsiasi emendamento che richieda il parere della Giunta del Consiglio superiore di belle arti, prima che il Governo possa definitivamente sottoporre un oggetto alla servitù pubblica costituita da questa legge.

In quanto all'altro grave argomento, che è stato toccato di sfuggita nel discorso del sottosegretario di Stato, ossia alla possibilità di un ricorso a qualche autorità contro il provvedimento ministeriale, io ho tutti i dubbi che sia lecito, ancorchè si sia fatto altre volte, di ammettere questo ricorso non nella legge, ma soltanto nel regolamento.

Si tratta della costituzione di un giudizio amministrativo, che regolarmente non si può fare che nella legge. Io vorrei che ci fosse anche una legge per la conservazione della bellezza delle leggi; perchè a forza di conservazioni delle varie bellezze di qua e di là, noi deturpiamo tutta l'arte legislativa d'Italia.

Io credo che, pel sistema generale delle nostre leggi, se nella presente non si stabilisce espressamente il contrario, contro il provvedimento del ministro si possa ricorrere, in via straordinaria, al Re o alla IV Sezione del Consiglio di Stato; ma solo per illegittimità o per eccesso di potere.

Data la nebulosità della definizione contenuta nell'art. 1 del progetto, è evidente che il rimedio dell'eccesso di potere può riuscire o troppo ristretto o, talvolta, troppo largo; perchè ove, attraverso alla definizione amministrativa dell'eccesso di potere, si giunga ad un certo controllo anche del merito, la cosa può essere pericolosa perchè la IV Sezione del Consiglio di Stato, per quanto la si voglia rispettare, non dà tutte le garanzie di estetica che si richiedono per controllare il provvedimento preso dal ministro della pubblica istruzione, soprattutto se fondato sopra il voto della Giunta del Consiglio delle belle arti.

Credo che convenga cercare qualche altro rimedio; ma in ogni modo si debba salvare il diritto di ricorso al Consiglio di Stato.

Certo, se non se ne parla, ritengo questo ricorso s'intenderà ammesso, come vi sarà anche il ricorso straordinario al Re. Non vorrei che le dichiarazioni in senso contrario fatte dall'onorevole sottosegretario di Stato nella discussione dovessero finire per far trionfare il concetto di togliere questo che è rimedio giuridico dato a tutti i cittadini contro i provvedimenti che escono dai termini della legge e della ragione generale.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Non avevo intenzione di prendere la parola nella discussione di questa legge, in cui già tante cose interessanti, abbastanza a lungo, sono state dette da oratori precedenti; ma proprio l'onorevole sottosegretario per le antichità e belle arti, quando or ora ha detto presso a poco che il senso delle persone di buon gusto deve essere la guida per l'applicazione di questa legge, ha fatto tremare i miei precordi di giurista, pensando quali abusi possano derivare da questa guida così vaga e nello stesso tempo in Italia così pericolosa, che è il buon gusto comune.

Il collega Scialoja ha fatto osservazioni molto penetranti intorno a questo concetto ed ha accennato alla necessità di precisare un mezzo di ricorso contro deliberazioni che possano offendere gravemente il diritto di proprietà in nome di un supposto buon gusto del pubblico, supposto buon gusto al quale il disegno di legge non dà altro interprete autorizzato all'infuori del ministro della pubblica istruzione e del sottosegretario di Stato per le belle arti. Ora il ministro della pubblica istruzione ed il segretario delle belle arti che attualmente siedono al banco del governo non sono in questione; ma i ministri passano ed i sottosegretari con loro; e le leggi restano, e restano anche i pericoli inerenti alle leggi mal fatte, specialmente quando l'applicazione delle leggi non sia più affidata ad uomini che riscuotano piena deferenza e fiducia come coloro che le propongono. Molte volte accade che certe disposizioni di legge si votino esclusivamente per la fiducia e per la stima verso gli uomini che in quel periodo di tempo sono al governo e promettono di applicarle con quei criteri di serenità, d'intelligenza e di coscienza che ciascuno riconosce in loro.

Io dunque vorrei completare il giusto rilievo fatto dall'onorevole collega Scialoja, proponendo che non si dichiari semplicemente, che contro i provvedimenti di questo genere è ammesso il ricorso al consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Questa dichiarazione potrebbe essere superflua nel senso che tutti i provvedimenti della pubblica amministrazione sono soggetti, eccezione fatta in caso di espressa esclusione, al ricorso di legittimità, che può anche essere in concorrenza con l'azione giudiziaria. Ma, basta, domando, il ricorso di legittimità per

tutelare il diritto di proprietà che può essere in questi casi gravemente offeso e per tutelare altri gravi pubblici interessi, dei quali mi riservo di parlare, che potrebbero essere egualmente offesi da un apprezzamento di buon gusto precipitoso o non perfettamente corrispondente al giusto giudizio che si dovrebbe recare sopra un problema concreto? Io credo che il ricorso di legittimità sia assolutamente insufficiente. Infatti il ricorso di legittimità è dato in primo luogo per sindacare se l'organo che ha pronunciato il provvedimento era competente. E qui non ci può essere grande pericolo di dubbio sulla competenza giacché è chiaramente indicato dalla legge quali siano gli organi competenti. Inoltre il ricorso di legittimità è dato per esaminare se il provvedimento impugnato sia viziato da eccesso di potere. Ma è appunto qui che io resto molto perplesso, pensando a una discussione sull'eccesso di potere che avesse la sua base in un apprezzamento di buon gusto popolare. È difficile riconoscere qui quella linea caratteristica dell'eccesso di potere che la giurisprudenza del consiglio di Stato e la dottrina del diritto amministrativo hanno stabilito; è ancora più difficile applicarla ad un caso di questo genere.

Rimane l'altra ipotesi per la quale è anche ammesso il ricorso di legittimità e cioè la violazione di legge. Orbene, questa legge non sarà mai violata per ovvia ragione, e precisamente perché essa conferisce illimitato arbitrio al ministro.

Ed allora, ripeto, basta il ricorso di legittimità a tutelare prontamente le ragioni della proprietà e le ragioni di quegli altri gravi interessi pubblici cui accennerò in seguito? A me sembra assolutamente di no. Confido quindi che l'onorevole collega Scialoja si unirà a me nel proporre che sia ammesso in questi casi il diritto al ricorso anche nel merito alle sezioni giurisdizionali del consiglio di Stato. Si dirà che il consiglio di Stato non ha competenza specifica per pronunciare in materia di buon gusto e di bellezze panoramiche; ma se questa competenza, come ha detto l'onorevole sottosegretario di Stato l'ha *quisque de populo*, non vedo perché si debba negarla ad un consesso così autorevole come è la quinta sezione del consiglio di Stato, tanto più che parlando di un giudizio di merito, necessariamente si parla di

un giudizio nel quale sono ammessi mezzi di istruzione acconci alla materia discussa.

Ho già accennato poi che vi sono anche altri gravi interessi pubblici da salvaguardare.

Il capoverso di questo articolo dice: « Sono protette altresì dalla presente legge le bellezze panoramiche ». Orbene, io non ho trovato in nessuno articolo di questa legge una definizione delle bellezze panoramiche; e non la domando neppure perché sono sicuro che nessuno la potrebbe formulare in un articolo di legge; ciascuno trova bellezza panoramica dove i suoi occhi dicono al suo senso estetico che bellezza c'è. Ma voi avete riflettuto, onorevole ministro e onorevole sottosegretario, alla fame che ha l'Italia di carbone bianco, al bisogno urgente, assoluto che c'è di utilizzare le forze idriche italiane per sostituire il carbone nero? Intorno a questo argomento si predica da anni e adesso appena si cominciano a fare i primi passi per realizzare la elettrificazione delle ferrovie, per utilizzare le nostre forze idriche, che debbono essere apportatrici di ricchezza, di sviluppo industriale, di facilità e moltiplicazione di trasporti al nostro paese.

Avete messo nei due piatti della bilancia l'importanza che ha la difesa delle bellezze panoramiche e l'importanza che ha lo sviluppo delle industrie elettriche? E avete pensato che domani *quisque de populo* potrà venire a dirvi che un impianto elettrico di altissimo interesse nazionale guasta la bellezza panoramica, perché devia un corso d'acqua, diminuisce il getto di una cascata?

Io credo che tutta questa materia abbia bisogno di essere maggiormente digerita e che per lo meno il controllo giurisdizionale sia necessario, contro i possibili abusi di qualche futuro ministro e sottosegretario, giacché verso gli attuali professo tutta la stima e tutta la confidenza per la retta applicazione della legge, quantunque la legge non offra nessuna guida; la loro alta intelligenza e coscienza mi danno al riguardo sicuro affidamento.

In questa condizione di cose, pur convenendo col collega Scialoja che adesso si è finito con discutere l'articolo secondo e forse anche il terzo, mi è sembrato opportuno prendere lo spunto da quello che egli ha detto e fare questa aggiunta alla sua proposta: che siano garantiti con ricorso giurisdizionale, anche per il

merito, al consiglio di Stato, il diritto e l'interesse che possano esser lesi dai provvedimenti ministeriali. Questo ricorso assorbirebbe anche l'esercizio delle ordinarie azioni civili, con manifesto vantaggio.

SCHANZER, Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER. Vorrei aggiungere pochissime parole a quanto è stato così autorevolmente detto dagli oratori che mi hanno preceduto: anch'io non avevo alcuna intenzione di prender parte a questa discussione, ma m'induce a parlare l'importanza delle questioni che la discussione ha suscitato.

Nessuno può dissentire dai principi estetici, storici, di educazione civile che informano la legge, principi che sono degni di essere accolti dal Senato. Ma non si può d'altra parte neppure disconoscere che questa legge importa gravi vincoli alla proprietà e, così come è formulata, non contiene alcuna garanzia contro gli eventuali eccessi, che potrebbero verificarsi da parte non di questo Governo, ma del Governo inteso come ente in generale.

E perciò gravi preoccupazioni sono state espresse dai precedenti oratori che hanno riconosciuto la necessità di talune garanzie. La questione è stata contemplata sotto un duplice aspetto, vale a dire sotto l'aspetto delle garanzie che dovrebbero eventualmente circondare l'atto ministeriale prima della sua emanazione e sotto l'aspetto degli eventuali reclami che possano essere concessi contro la dichiarazione ministeriale.

Per ciò che riguarda la prima questione si potrebbe prescrivere, per esempio, che la dichiarazione ministeriale non possa essere emanata se non sul parere conforme del Consiglio superiore di Antichità e Belle Arti: tuttavia per questa parte credo si potrebbe rinunciare ad una simile maggiore complicazione, quando fossero ben disciplinate le garanzie di ricorso contro la dichiarazione ministeriale.

Prima ancora che prendesse la parola l'onorevole collega Mortara, io avevo presentato un emendamento, che si discosta lievemente dalle proposte che sono state fatte da lui: ed io non so se egli vorrà farmi l'onore di aderire al mio emendamento.

Siamo perfettamente d'accordo, che se anche la legge non lo dicesse, contro l'atto ministe-

riale, per i principi generali del nostro diritto, sarebbero sempre ammessi i rimedi del ricorso straordinario al Re e del ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ma bene ha detto l'onorevole Mortara che questi ricorsi non darebbero garanzia sufficiente perchè non potrebbero entrare nella valutazione del merito del provvedimento.

Potrebbero soltanto dare una garanzia contro le eventuali violazioni di legge o gli eccessi di potere; dunque ci vuole un'altra garanzia. L'onorevole Mortara accennava al ricorso giurisdizionale alla quinta sezione del Consiglio di Stato.

Orbene, l'emendamento da me presentato è del seguente tenore: « Contro la dichiarazione ministeriale è ammesso il ricorso al Governo del Re, che decide, sentita la giunta del Consiglio superiore per le Antichità e Belle Arti, e il Consiglio di Stato ».

Io preferirei francamente il ricorso al Governo del Re, che dovrebbe decidere sentito il parere tecnico della giunta del Consiglio superiore, e il Consiglio di Stato in sede consultiva (il quale Consiglio di Stato potrà tener conto con un complesso criterio giuridico ed estetico delle motivazioni esposte dalla giunta del Consiglio superiore delle Antichità e Belle Arti), piuttosto che avere un ricorso giurisdizionale alla sezione quinta del Consiglio di Stato, deficiente di competenza tecnica nella soggetta materia.

In conclusione, io sarei assai lieto se l'onorevole Mortara credesse di associarsi alla mia proposta, il cui accoglimento, credo, darebbe una sufficiente garanzia, perchè contro il provvedimento ministeriale vi sarebbe un ricorso in via amministrativa, circondato dalla doppia garanzia del parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore, e contro i provvedimenti reali emanati in base a questo ricorso sarebbero poi aperte tutte quelle vie di rimedi straordinari che la nostra legislazione ammette e concede. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole senatore Schanzer propone all'articolo in discussione un emendamento consistente nell'aggiunta del seguente comma:

« Contro la dichiarazione ministeriale è ammesso il ricorso al governo del Re, che decide,

sentita la Giunta del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, e il Consiglio di Stato ».

Chiedo innanzi tutto al senatore Del Giudice se, visto che questo emendamento in fondo risponde al suo stesso concetto, egli mantenga la sua formula o accetti quella proposta del senatore Schanzer.

DEL GIUDICE. Mi associo all'emendamento dell'onorevole Schanzer.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Anche a nome del collega Mortara io pregherei l'onorevole Schanzer di voler fare una lieve aggiunta al suo emendamento. Dopo il ricorso che è contemplato nell'emendamento da lui proposto, ricorso gerarchico al Governo del Re, il quale deciderà, sentito il Consiglio di Stato, o meglio una Sezione del Consiglio di Stato da una parte e il Consiglio superiore delle belle arti dall'altra, noi riteniamo che sia utile — non necessario forse, ma utile — aggiungere le seguenti parole: « salvo il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, o il ricorso straordinario al Re ».

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Mi consenta il Senato, giacché è stato un po' contrastato che vi fosse coerenza tra l'art. 2 e l'art. 3, così come sono stabiliti, in quanto che l'art. 3 riconosceva l'opportunità di sentire il Consiglio Superiore delle antichità e belle arti, mi consenta il Senato di rilevare che per i casi dell'articolo 3 era giustificata questa consultazione perchè si trattava e si tratta d'impedire o almeno di sospendere lavori già incominciati; quindi il provvedimento è molto più grave che non sia quello di semplicemente notificare il notevole interesse di un immobile.

Dunque era giustificata la differenza tra l'articolo 2 e l'articolo 3 del testo ministeriale, che è stato accettato dall'Ufficio centrale, per modo che soltanto nei casi dell'articolo 3, e non in quelli dell'articolo 2 si richiedesse in via consultiva il parere del Consiglio Superiore per le belle arti.

È inutile che io faccia altri rilievi; dico soltanto che è accettabile la proposta del senatore Schanzer, a cui, hanno così autorevolmente

aderito e il senatore Scialoja e il senatore Mortara e il senatore Del Giudice, che aveva proposto un altro emendamento. Basta che sia salva la ragione di poter procedere con rapidità ad impedire una demolizione, una devastazione, una deturpazione: rapidità che non sarebbe salva quando si pretendesse e dal ministero dell'istruzione il preventivo parere del Consiglio Superiore per le antichità e belle arti. Se invece è permesso, grazie a Dio, al Ministero dell'istruzione di fare questa diffida, di imporre questo divieto, e se a colui che è colpito dal divieto o dalla diffida è dato quel rimedio che è stato escogitato al senatore Schanzer niente di male. Vuol dire che una malleveria viene rilasciata a ogni cittadino. E i nuovi pavori, che oggi sono successi in Senato agli entusiasmi di ieri, potranno posare tranquilli e consolati.

Accetto l'emendamento Schanzer, che è stato concordato con altri colleghi.

SUPINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO. Mi associo all'emendamento Schanzer perchè raggiunge pienamente lo scopo che mi proponevo nel lamentare che il progetto di legge non tutelasse il diritto del proprietario, al quale è notificato il vincolo d'importante interesse naturale o storico dell'immobile da lui posseduto.

MAZZONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *relatore*. L'Ufficio centrale, come dianzi era lieto che l'autorevole parola del collega Del Giudice gli venisse in aiuto per ciò che avevamo accennato nella relazione, è ora più che mai lieto che altri illustri giuristi, come il Supino, il Tamassia, il Mortara, lo Scialoja, insieme con lo Schanzer, abbiano discusso in proposito. Perciò, di buon grado, accettiamo l'emendamento concordato. Non avrei chiesto di parlare per chiedere una minima modificazione all'articolo stesso; ma, poichè l'articolo deve oramai essere modificato, propongo che alle parole « bellezze panoramiche » si aggiunga « e speleologiche »; e ciò perchè s'indichino espressamente, oltre le bellezze sopra la superficie del territorio nazionale, anche quelle sotterranee.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Io, con le mani tese, proprio come chi prega, invoco dal mio amico senatore Mazzoni la grazia di desistere dalla sua proposta, che sarebbe una vera disgrazia.

In una legge che deve essere simpatica, popolare, perchè includere fin dal primo articolo questa strana parola?

MAZZONI. Perchè strana?

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Perchè non è intelligibile al popolo, per cui la legge è pur fatta e perchè l'aggiunta è ingiustificata.

Questa parola indicherebbe che debbono essere comprese sotto la protezione della legge le caverne, le grotte, le spelonche. Ma tutte queste belle cose sono già nella legge comprese se sono belle.

Infatti, all'art. 1 è detto: « Sono soggette alla presente legge le cose immobili la cui conservazione presenta un notevole interesse pubblico a causa delle loro bellezze naturali ».

Dunque, vi sono comprese le caverne se presentano bellezze naturali. L'aggiunta, oltretutto grottesca, con l'aria di proteggere le grotte, non fa che indebolire la portata della legge.

Infatti, il venir fuori a dire che le grotte vi sono pure comprese, val quanto dire che non vi sono comprese altre, come le fonti, i borri, le cascatelle, ecc. Comincia una specificazione dannosa.

Quindi, amichevolmente, prego il relatore di voler desistere dalla sua proposta.

MAZZONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *relatore*. Lungi da me l'idea di fare il pedante: non credevo che la cosa potesse assumere tale importanza! Faccio soltanto osservare all'onorevole sottosegretario che le bellezze panoramiche sono pur esse comprese fra le bellezze naturali, e che anche « panoramico » è, come egli sa, parola greca.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. È generico!

PRESIDENTE. Rileggo intanto l'art. 1 con le modificazioni proposte dal senatore Tamassia.

Art. 1.

Sono dichiarate soggette alla speciale protezione della presente legge le cose immobili la

cui conservazione presenta un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale e della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria. È estesa la protezione della presente legge alle bellezze panoramiche.

Pongo ai voti l'art. 1 così emendato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di procedere, in via amministrativa, alla notifica della dichiarazione del notevole interesse pubblico ai proprietari ed ai possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili di cui è parola nel precedente articolo. Tale dichiarazione dev'essere, su istanza del Ministero stesso, iscritta nei registri catastali e trascritta nei registri delle Conservatorie delle ipoteche, ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario possessore o detentore a qualsiasi titolo.

I proprietari possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili i quali siano stati oggetto di detta dichiarazione sono tenuti a presentare preventivamente alla competente Soprintendenza dei monumenti i progetti delle opere di qualsiasi genere relative agli immobili stessi, per ottenere l'autorizzazione ad eseguirle dal Ministero della pubblica istruzione, il quale provvede sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore per le antichità e belle arti.

Su quest'articolo sono stati già presentati e svolti due emendamenti, l'uno del senatore Schanzer e l'altro dei senatori Scialoja e Mortara.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Avrei voluto domandare la parola sull'articolo primo; poichè non l'ho fatto vorrei riparare e domando la parola sul primo comma dell'articolo 2, dove si dice che le cose contemplate nel primo comma del precedente articolo non possono essere distrutte né alterate senza il consenso del Ministero della pubblica istruzione.

Dunque la protezione consiste nel divieto di

distruzione e alterazione; ma qui allora nasce nella mente un dubbio, circa l'esattezza dell'espressione usata nell'articolo primo: « Sono protetti altresì dalla legge le bellezze panoramiche ». Vorrei nella discussione chiarire un momento questo punto; perchè la bellezza panoramica è costituita dal panorama stesso cioè dalla larga estensione del territorio veduto, non dal punto in cui si mette colui che guarda il panorama. Prendendo alla lettera questo articolo, si giungerebbe alla conseguenza, che, per esempio, vedendosi un magnifico panorama, forse il più bello d'Italia, dall'alto dei Camaldoli di Napoli, panorama che comprende tutto il Golfo di Napoli e tutto il territorio della campagna retrostante, non sarebbe lecito di modificare nulla in tutto il Golfo di Napoli e in tutta la campagna, perchè verrebbe ad alterarsi il panorama che si gode di lassù.

Non è questo che ha potuto voler minimamente il proponente della legge, ma è questo che risulterebbe da una letterale interpretazione di quanto qui è scritto,

Voci. Ma ciò si riferisce al comma primo dell'articolo primo.

SCIALOJA. Allora correggo quello che ho detto, perchè il collega mi avverte che il primo comma dell'articolo 2 si riferisce al primo comma dell'articolo 1 e non alle bellezze panoramiche del secondo comma dell'articolo 1.

MORTARA (*interrompendo*). Meglio di « comma », si potrebbe dire « prima parte ».

ROSADI, *sottosegretario per le antichità e belle arti*. O ancora capoverso.

PRESIDENTE. Cerchiamo di uscire da questi due primi articoli se è possibile.

SCIALOJA. Quello che ho detto rimane tuttavia vero, se non direttamente per le parole del primo comma dell'articolo 2, certo per tutto l'articolo 2. Tutte le bellezze, che sono contemplate nell'articolo primo sono oggetto della presente legge, e per conseguenza è per esse ammessa quella dichiarazione d'interesse artistico che impedisce ogni alterazione.

Vorrei dunque che si stabilisse chiaramente che la protezione delle bellezze panoramiche non si riferisce al panorama, ma al punto di osservazione, affinchè si impedisca ogni opera che tolga la visuale del panorama stesso.

MAZZONI, *relatore*. Ma nella relazione è detto.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Innanzi tutto conviene sapere che i termini che occorre modificare si trovano nella legge fondamentale a cui abbiamo più volte fatto riferimento. Infatti nel suo art. 12 è detto: « le cose previste nell'articolo 2 non potranno essere demolite, rimosse, modificate... restaurate senza l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione ». Ma conviene fare un altro riferimento, e questa volta ad un articolo contenuto nello stesso disegno di legge che si sta discutendo. Infatti l'articolo 4 contiene disposizioni particolarmente dedicate alle bellezze panoramiche. Esso dice: « Nei luoghi nei quali si trovano cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed attuazione di piani regolatori possono essere prescritte dall'autorità governativa le distanze, le misure e le altre norme necessarie affinchè le nuove opere non danneggino l'aspetto e lo stato di pieno godimento delle cose e delle bellezze panoramiche contemplate nell'articolo 1.

Bene è vero che questa disposizione provvede ad un altro ordine di casi, cioè a fatti nuovi, e non a ciò che possa essere al di fuori di questi casi. Ma, per analogia si viene ad illustrare il concetto della bellezza panoramica, il quale, è verissimo, può consistere nel punto di vista, e in quella linea visuale, in cui Dante trovò la beatitudine quando lo congiunse con lo sguardo a Beatrice nella chiesa di Santa Reparata. Non possiamo definire la bellezza panoramica se non riferendoci a tutta l'estensione che è costituita da tutto l'insieme, per cui la bellezza stessa può essere goduta. Se si distrugge la cosa non ci resta né panorama né bellezza.

È inteso che non si può demolire la cosa da cui emana. Tutto ciò non può rimettersi che ad un criterio che non potrà mai essere definito.

Io ho avuto lunga parte nella preparazione di altre leggi simili: la fondamentale del 1909, ed un'altra che la venne a completare, cioè la legge del 12 giugno 1912, che è intesa a proteggere i parchi, le ville e i giardini, suggerita dalla minaccia della deturpazione della villa Aldobrandini in Roma. In tutti i casi si stentò a trovare le parole adatte, perchè si

direbbe che la bellezza, come tutto ciò che è spirituale e relativo, è rimesso alla fantasia, al sentimento, ed è refrattario ad essere contenuto in disposizioni legali.

Creda l'Alto Consesso che è difficile definire. Più si cerca la perfezione, e più si apre il varco agli abusi degli scaltri, che sanno avvantaggiarsene.

Il concetto del panorama è spiegato dall'articolo 4, che, seppure, in casi speciali, quali quello di nuove costruzioni di piano regolatore, ecc., viene a tracciare i limiti della bellezza panoramica e del suo pieno godimento. Tanto meglio se in questa definizione, secondo la proposta del senatore Schanzer, potrà intervenire anche il Consiglio superiore di antichità e belle arti.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Prego tanto l'Ufficio centrale quanto l'onorevole sottosegretario di Stato di accettare una preghiera: invece delle parole « primo comma » si usi l'espressione « la prima parte dell'articolo precedente ».

È il linguaggio tecnico dei nostri codici: questa parola « comma » è entrata per abuso nella redazione delle leggi, e non si sa mai se la espressione « primo comma » significhi « prima parte » o « primo capoverso ».

Per precisione, dunque, diciamo « la prima parte ».

MAZZONI, *relatore*. Accetto di buon grado la modifica proposta dall'onorevole Mortara.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. L'accetto anch'io.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore e l'onorevole sottosegretario di Stato, accettano questa modifica.

Rileggo quindi l'art. 2 così modificato e con le aggiunte proposte dagli onorevoli senatori Schanzer, Scialoja e Mortara.

Art. 2.

« Le cose contemplate nella prima parte del precedente articolo non possono essere distrutte né alterate senza il consenso del Ministero della pubblica istruzione.

« Il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di procedere, in via amministrativa,

alla notifica della dichiarazione del notevole interesse pubblico ai proprietari ed ai possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili di cui è parola nel precedente articolo. Tale dichiarazione dev'essere, su istanza del Ministero stesso, iscritta nei registri catastali e trascritta nei registri delle Conservatorie delle ipoteche, ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario possessore o detentore a qualsiasi titolo.

« I proprietari possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili i quali siano stati oggetto di detta dichiarazione sono tenuti a presentare preventivamente alla competente Soprintendenza dei monumenti i progetti delle opere di qualsiasi genere relative agli immobili stessi, per ottenere l'autorizzazione ad eseguirle dal Ministero della pubblica istruzione, il quale provvede sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore per le antichità e belle arti.

« Contro la dichiarazione ministeriale è ammesso il ricorso al Governo del Re che decide sentita la giunta del Consiglio superiore delle antichità e delle belle arti, e il Consiglio di Stato salvo il ricorso in via giurisdizionale alla IV Sezione del Consiglio di Stato, o in via straordinaria al Governo del Re ».

Lo pongo ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Anche indipendentemente dalla preventiva notifica della dichiarazione di pubblico interesse, di cui nel precedente articolo, il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di ordinare la sospensione dei lavori iniziati circa immobili soggetti alla presente legge. L'ordine di sospensione che contiene la dichiarazione del notevole interesse pubblico, è soggetto alle stesse formalità, d'iscrizione e trascrizione, e produce tutti gli effetti della notifica della dichiarazione stessa. Il Ministero della pubblica istruzione, prima di provvedere alla notifica dell'ordine di sospensione, deve sentire il parere della Giunta del Consiglio superiore per le antichità e belle arti.

In caso di urgenza il Ministero della pubblica istruzione può ordinare la sospensione dei lavori a mezzo del prefetto o sottoprefetto salvo a provvedere, entro il termine di un mese, alla notifica della dichiarazione del notevole interesse pubblico, sentita la Giunta del Consiglio superiore per le antichità e belle arti.

A quest'articolo vi è un'aggiunta proposta dal senatore Del Giudice che suona così:

« È fatta salva in ogni caso al proprietario o possessore o comunque interessato l'azione per l'eventuale risarcimento del danno ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Del Giudice.

DEL GIUDICE. L'aggiunta del comma ultimo, da me proposta a questo articolo terzo, mi pare che contenga una salvaguardia necessaria e giusta del diritto del proprietario, il quale in buona fede, si vede ad un tratto danneggiato per l'ordine ministeriale di sospensione dei lavori da lui intrapresi sul proprio fondo.

Nell'articolo terzo si fa l'ipotesi di un immobile non ancora soggetto al vincolo, e quindi libero, sul quale il proprietario o possessore eseguisce dei lavori. Il Ministero tardivamente s'avvede che quel fondo può essere sottoposto a servitù pubblica ed ingiunge la sospensione dei lavori. In tal caso il proprietario, che può avere speso somme ingenti per la costruzione o fatto qualsiasi altro lavoro, deve avere il mezzo di agire in via giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno. È un diritto elementare che nessuno può contestargli. In questa legge non se ne fa parola, e per togliere ogni dubbio è bene che sia espresso, come del resto si fa anche nella legge del giugno 1909.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. L'onorevole Del Giudice ha prevenuto propriamente il mio desiderio, io lo ringrazio. La disposizione di questo articolo terzo a me è parsa di una gravità da non poter essere lasciata passare senza osservazioni. Ci troviamo nel campo delle bellezze panoramiche; e può benissimo avvenire che un proprietario, di gusto non tanto fine, non si accorga di avere un fondo di una particolare bellezza panoramica. Egli in buona fede comincia una costru-

zione; e come può avvenire che il proprietario non si accorga della particolare bellezza panoramica della sua proprietà, può avvenire nello stesso modo, che l'ispettore regionale, non si accorga della costruzione che si è intrapresa. Si proseguono quindi i lavori: si giunge al primo piano, si giunge al secondo, e su su fino al punto di mettere alla costruzione il suo cappello, il tetto e le gronde; ed allora finalmente l'ispettore regionale si accorge che una bellezza panoramica è stata distrutta. Il fatto è denunziato al Ministero; e piomba sul proprietario distruttore della bellezza panoramica l'ordine di sospensione, ossia di distruzione.

Ma, onorevoli signori, purtroppo questo proprietario, come bene ha fatto osservare l'onorevole Del Giudice, ha agito nel suo pieno diritto e con la sospensione e conseguente distruzione andrebbe incontro a danni non lievi.

Io, onorevoli colleghi, non sono contrario alla disposizione che stimo buona. Bene sarebbe stato che questa disposizione fosse stata emanata qualche anno prima: non avremmo veduto radere il Quirinale della sua verde chioma per la erezione di un tocca-ciolo, per la cui demolizione inutilmente poi si litigò per dieci anni. Questa mia allusione, strappatami dall'amore delle bellezze naturali non può dispiacere all'autore del misfatto, mio buon amico, che con piacere veggo sederè in quest'Aula, il quale primo fra tutti gli oratori ha inneggiato a questa legge per la difesa delle bellezze panoramiche. E sia pur dunque data al Ministero la facoltà di ordinare la sospensione e distruzione di costruzioni ed opere che alle bellezze panoramiche facciano danneggiamento; e bellezze panoramiche possono esservi non solo in aperta campagna ma anche nelle città; lo dico particolarmente in difesa della nostra Roma, che ha bellezze interne che non ha nessun'altra città d'Italia; ma è pur giusto che al proprietario che in buona fede sul suo fondo ha iniziato una costruzione, senza esserne stato impedito, e a cui poi s'imponga la sospensione o distruzione sia dato risarcimento del danno che il tardivo intervento della pubblica autorità ad esso fa sentire.

Ringrazio dunque l'onorevole senatore Del Giudice di avermi prevenuto in una proposta che anche io aveva pensato di fare.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Dopo la modificazione votata all'articolo 2, io credo che si debba profondamente modificare l'articolo 3.

In questo articolo 3 si parla di due diverse specie di ordini di sospensione. Vi è una prima specie di ordine di sospensione che emana dal ministro e che ha l'effetto stesso della notificazione della costituzione di servitù contemplata nell'articolo 2. Per conseguenza bisogna ammettere contro questo ordine gli stessi rimedi giuridici stabiliti nell'articolo 2. Ciò posto, bisogna togliere in questo caso il preventivo parere della Giunta del Consiglio superiore delle belle arti, perchè se la Giunta sarà chiamata a dare il suo parere sull'eventuale reclamo, non c'è ragione di farle dare il parere anche prima dell'atto emanato dal ministro.

Vi è poi, nella seconda parte dell'articolo, un altro genere di sospensione, ed è la sospensione provvisoria, la quale non è più notificata direttamente dal ministro, ma dal prefetto o dal sottoprefetto per ordine del ministro. In questo caso, dice il progetto, nel termine di un mese dovrà seguire la notificazione della dichiarazione definitiva per parte del ministro, sentita la Giunta del Consiglio superiore.

Sarebbe meglio estendere questo carattere interinale della sospensione anche alla prima specie, di cui ho poc'anzi parlato; incominciando sempre da un ordine di sospensione non definitivo stabilendo quindi un termine, entro il quale il ministro in ogni caso faccia la notificazione definitiva stabilita dall'articolo 2. Contro questa notificazione debbono essere ammessi i rimedi stabiliti nell'articolo 2.

Io non so se sono riuscito ad esprimermi abbastanza chiaramente. Se non sono riuscito ad esprimermi chiaramente, ciò mi gioverà almeno per giungere alla conclusione pratica, che la mia proposta è tale che non mi permette di formularla per iscritto in questo momento.

Io vorrei sentire prima il parere dell'onorevole sottosegretario di Stato riguardo al concetto da me esposto, e nel caso che egli accedesse al concetto stesso, pregherei l'illustre presidente di voler far nuovamente formulare l'art. 3 dall'Ufficio centrale.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. In quanto all'aggiunta che l'onorevole Scialoja propone perchè si dichiari che anche nei casi previsti dall'art. 3 è ammesso il ricorso stabilito dall'art. 2, per quanto questa concessione potrebbe intendersi esplicitamente estesa anche ai casi dell'art. 3, accetto la proposta dell'onorevole senatore Scialoja perchè non è male che la cosa sia chiaramente specificata.

Non consento invece in ciò che si attiene alla soppressione dell'accenno alla preventiva notificazione della dichiarazione, perchè si tratta di un concetto sostanziale. Si tratta di un requisito indispensabile perchè si possano sospendere i lavori già iniziati.

SCIALOJA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. L'onorevole sottosegretario di Stato non mi ha forse ben compreso. Io dico che nella prima parte di questo articolo si propone che l'ordine di sospensione emanato dal ministro contenga *ipso iure* la dichiarazione del notevole interesse pubblico, ossia la classificazione di quel fondo tra quelli soggetti a servitù legale.

Ora per la natura del provvedimento immediato e spesse volte repentino, che si deve prendere per la sospensione di un lavoro, anche per non incorrere nelle gravi spese, che potrebbero essere effetto di una mora nell'emanazione di questo provvedimento, bisogna invece ammettere anche la facoltà del ministro di ordinare la sospensione e di provvedere in seguito alla classificazione di quel fondo tra le bellezze naturali.

Qui si stabilisce che l'ordine di sospensione emanato dal ministro implica classificazione; io propongo che ciò non sia. Anche nella seconda parte di questo articolo voi provvedete alla sospensione con una intimazione provvisoria, fatta per mezzo del prefetto o del sottoprefetto, ma per ordine del Ministero, sicchè sostanzialmente è sempre il ministro che dispone in entrambi i casi.

Sempre il divieto deve poter essere provvisorio, salvo l'obbligo del Ministero di far seguire non più tardi di un mese la dichiara-

zione definitiva. Contro questa dichiarazione definitiva debbono essere ammessi tutti quei rimedi che abbiamo stabiliti nell'articolo secondo.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. In sostanza si tratterebbe di creare una distanza fra il fatto della dichiarazione e quello della sospensione; ma tale distanza poteva ritenersi anche logicamente implicita.

SCIALOJA. No, qui si dice espressamente che l'ordine di sospensione contiene la dichiarazione di notevole interesse.

SCIALOJA. Ripeto che nella seconda parte di questo articolo si dice in sostanza il contrario di quello che si afferma nella prima. Mentre nella seconda parte l'ordine di sospensione è distinto dalla notifica della dichiarazione; nella prima parte i due provvedimenti sono contemporanei e congiunti.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Poteva però ammettersi questa contemporaneità dei due fatti: ordine di sospensione del lavoro e notifica del notevole interesse, poichè, in tanto si ordina la sospensione in quanto si ritiene che la cosa rispetto alla quale era iniziato il lavoro, abbia quel tale interesse che giustifichi l'intervento del ministro della pubblica istruzione.

I due fatti possono sdoppiarsi come l'onorevole senatore Scialoja propone, ma io francamente non ne vedo la ragione.

ROSADI, *Sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Nella seconda parte dell'articolo si contempla la possibilità di casi urgentissimi, e si dispone che in questi casi possa intervenire un'autorità competente in cose che si riferiscono all'estetica, e delle quali si occupano esclusivamente organi appositi del Ministero della pubblica istruzione.

Il prefetto in questo caso non interviene che per eseguire un atto cautelativo quale è la sospensione.

SCIALOJA. Ma l'ordine viene dal Ministero della pubblica istruzione; dunque è il Ministero della pubblica istruzione che lo emana.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Il prefetto non può sapere se l'immobile rispetto al quale è ordinata la sospensione dei lavori sia da ritenersi di notevole interesse.

Concludendo, però, mi sembra che si tratti di una questione di lana caprina. Se si crede

opportuno di stabilire questa distinzione tra ordine di sospensione e notificazione di notevole interesse, io non mi oppongo. L'essenziale è che il lavoro che è stato iniziato e che si ritiene dannoso alle ragioni di estetica possa essere sospeso.

PRESIDENTE. Invito il Senatore Scialoja a redigere l'emendamento.

SCIALOJA. Siccome si tratta di rifare l'articolo, io ne aveva proposto il rinvio alla Commissione.

PRESIDENTE. Ha ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per le belle arti.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Io debbo dire al senatore Del Giudice che il suo emendamento, per quanto troppo tenero per i proprietari, è accettabile, purchè sia modificato. Egli, in sostanza, ai proprietari ai quali viene intimato di sospendere i lavori che avevano cominciati vuole che sia riconosciuta un'azione per l'eventuale risarcimento. Egli dice nel suo emendamento: « È fatta salva in ogni caso al proprietario o possessore, o comunque interessato, l'azione, ecc. ». Io domando perchè si deve dire « in ogni caso ». Perchè è vero che qui l'articolo 3 si riferisce ai casi in cui non sia avvenuta la notificazione, ma d'altra parte si riferisce anche a quelli in cui la notificazione sia avvenuta.

Ora, a un proprietario il quale inizia arbitrariamente, prepotentemente, dei lavori intorno a una casa, a un immobile rispetto al quale gli era stato notificato il notevole interesse, a questo proprietario riottoso, ribelle, che agisce contro la diffida che ha ricevuto, riconoscere un'azione di risarcimento vale tanto quanto premiare la ribellione, la disobbedienza di fronte all'autorità.

Io potrei soltanto accettare il suo emendamento se fosse modificato così: « nel caso di non avvenuta notificazione o dichiarazione è fatta salva al proprietario o possessore o comunque interessato l'azione per l'eventuale risarcimento del danno ».

Questo è quanto posso dire all'onorevole Del Giudice.

DEL GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Nella mia formula la frase « in ogni caso » si riferiva ai termini dell'ar-

articolo 3, nel quale sarebbe inserita come ultimo comma, ma tuttavia io non ho difficoltà a cancellare questa frase, tenuto fermo il principio che quando non fosse stata notificata la dichiarazione del Ministero, il proprietario o possessore avrebbe sempre il diritto di chiedere il risarcimento.

PRESIDENTE. È stato proposto il rinvio dell'articolo 3. Chiedo il parere dell'Ufficio centrale.

MAZZONI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta il rinvio dell'articolo 3, per poter meglio formulare quanto è stato oggi osservato e proposto.

VITELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. In questo art. 3 noto l'espressione: « in caso d'urgenza il Ministero della pubblica istruzione può ordinare la sospensione dei lavori a mezzo del prefetto o del sottoprefetto, salvo a provvedere entro il termine di un mese alla notifica della dichiarazione del notevole interesse storico, sentita la Giunta, ecc. ».

Ora senza dubbio qui è opportuno l'inciso: « entro il termine di un mese »; ma esso manca nell'articolo precedente, già approvato, nel quale mi sembra altrettanto necessario stabilire un termine. Vorrei quindi pregare coloro i quali rifaranno l'art. 3 di trovar modo di correggere quello che manca nell'articolo precedentemente approvato.

Voci. No! No!

VITELLI. Chiedo scusa: nell'art. 2 è detto: « per ottenere l'autorizzazione ad eseguire dal Ministero della pubblica istruzione, il quale provvede sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore per le antichità e belle arti ». Pensino un po' al male che può avvenire se il Ministero non provveda prontamente, se manda le cose in lungo per mesi e mesi... Nè questa è ipotesi destituita di fondamento. Non potendo più proporre l'aggiunta nell'articolo 2, dico: coloro che rifaranno l'art. 3 pensino di rimediare a questa deficienza.

(Approvazioni).

MAZZONI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *relatore*. L'Ufficio centrale trovando ragionevole l'osservazione del collega onorevole Vitelli, chiede che sia concessa una

equa libertà per il coordinamento dei singoli articoli, e per ritoccarli quindi in conformità.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSADI, *sottosegretario per le antichità e belle arti*. Non credo che si possa aggiungere un termine in sede di coordinamento. Se il Senato vuole deliberare un'aggiunta, la deliberi; ma non può l'Ufficio centrale fare un'aggiunta che istituisca un termine, il quale non è che un nuovo disarmo per il Ministero della pubblica istruzione il quale ha pure il bisogno di procedere rapidamente, energicamente.

Io trovo una differenza, onorevole Vitelli, fra l'articolo 3 e l'articolo 2, perchè qui si tratta di una sospensione che implica un danno che abbiamo riconosciuto perfino doversi risarcire quando non sia stata fatta in precedenza quella tale diffida; ma qui non si tratta di una sospensione di lavori (che non sono avvenuti); si tratta soltanto di notificare il notevole interesse.

In sostanza il senatore Vitelli vorrebbe che fosse stabilito un termine: stabiliamolo pure, nonostante io insista nel dichiarare che ci sia una differenza fra la gravità del caso in cui si sospende un'opera già iniziata, come nell'articolo 3, e il caso cui si riferisce l'articolo 2.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Il concetto da cui parte il collega Vitelli è giustissimo in sé, ma non perfettamente pratico. I termini stabiliti nell'articolo 3 sono tutt'altra cosa da quelli che egli vorrebbe stabilire nell'art. 2, perchè nell'art. 3 si parla dell'ordinanze di sospensione (e se ne parlerà secondo il mio emendamento in tutti i casi e non solo in quello della seconda parte dell'art. 3) e si stabilisce un termine massimo di un mese per provvedere alla definitiva costituzione della servitù pubblica sopra questi fondi. Invece nel caso contemplato dal senatore Vitelli, il Ministero dovrà fare una valutazione tecnica dei lavori proposti dal proprietario, il cui fondo è già assoggettato alla servitù pubblica. In tal caso il termine non potrebbe essere così breve come quello di un mese; perchè, se si deve fare un giudizio tecnico, evidentemente bisognerà sentire le apposite Giunte,

e fare accessi sul luogo, che in molti casi richiedono molto tempo; cosicchè o il termine s'impone sotto sanzione di decadenza del divieto apposto dal Ministero, e avrà un'efficacia giuridica, che molte volte potrà essere ingiusta sostanzialmente, o non gli si attribuisce quest'efficacia di decadenza, e allora questo termine andrà confuso con i tanti termini senza sanzione, che sono scritti nelle nostre leggi e non servono se non a dimostrare che la nostra amministrazione procede più lentamente di quello che dovrebbe.

PRESIDENTE. Essendoci una proposta di rinvio è inutile procedere nella discussione. Metto ai voti la proposta di rinvio dell'articolo 3 all'Ufficio centrale. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Pregherai l'Ufficio centrale e il Sottosegretario di Stato di porsi in grado di riferire lunedì in principio di seduta; intanto procederemo nella discussione degli altri articoli del disegno di legge, che sarà votato a scrutinio segreto lunedì, insieme al disegno di legge approvato nella seduta di ieri.

Do lettura dell'art. 4.

Art. 4.

Nei luoghi nei quali si trovano cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed attuazione di piani regolatori possono essere prescritte dall'Autorità governativa le distanze, le misure e le altre norme necessarie affinché le nuove opere non danneggino lo aspetto e lo stato di pieno godimento delle cose e delle bellezze panoramiche contemplate nell'art. 1.

MAZZONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *relatore*. D'accordo col sottosegretario di Stato per le belle arti crediamo di compiere questo articolo 4°, che ha una disposizione per casi di nuove costruzioni, ricostruzioni e attuazioni di piani regolatori, con un comma che comprenda un altro caso, quello del mantenimento. È una brevissima aggiunta che dice così:

« L'autorità governativa potrà altresì prescrivere opere di tutela strettamente necessarie per impedire danneggiamenti a bellezze naturali ».

PRESIDENTE. Acconsente l'onorevole sottosegretario?

ROSADI, *sottosegretario per le antichità e belle arti*. Acconsento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 4 con l'aggiunta proposta dall'Ufficio centrale e accettata dal Governo. Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

È vietata l'affissione con qualsiasi mezzo di cartelli e di altri mezzi di pubblicità i quali danneggino l'aspetto e lo stato di pieno godimento delle cose e delle bellezze panoramiche di cui nell'art. 1.

Questo divieto riguarda anche i cartelli e gli altri mezzi di pubblicità affissi anteriormente alla presente legge.

Il Ministero della pubblica istruzione, a mezzo del prefetto o sottoprefetto, ordina la rimozione dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità dei quali è vietata l'affissione a norma del presente articolo.

(Approvato).

Art. 6.

Chiunque contravviene agli obblighi ed agli ordini di cui negli articoli 2, 3 e 5, della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 300 a lire 1000.

Indipendentemente dall'azione penale, il Ministero dell'istruzione pubblica, con ordinanza motivata, può ordinare la demolizione delle opere abusivamente eseguite e la rimozione dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità indebitamente affissi o mantenuti.

Trascorsi quindici giorni dalla notifica dell'ordinanza in via amministrativa, la demolizione delle opere abusivamente fatte e la rimozione dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità indebitamente affissi o mantenuti è eseguita d'ufficio, a carico del proprietario del fondo, salvo il diritto di rimborso da parte di essi contro i responsabili della trasgressione.

La nota delle spese relative è resa esecutoria con ordinanza del Ministero dell'istruzione, e rimessa all'esattore competente che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi delle imposte prediali.

(Approvato).

Art. 7.

Gli Ispettori Onorari, le Commissioni provinciali previste nell'art. 47 della legge 27 giugno 1907, n. 386, gli uffici comunali o provinciali, gli uffici dei dipartimenti forestali e del Genio civile e gli uffici tecnici di finanza devono segnalare alle Soprintendenze dei monumenti e al Ministero dell'istruzione pubblica le opere progettate o iniziate nonchè l'affissione dei cartelli ed altri mezzi di pubblicità che contravvengono alle disposizioni della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Rimane così solo l'art. 3, sul quale riferirà il relatore lunedì in principio di seduta.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Per la nomina di un commissario per la Commissione di finanze:

Senatori votanti	238
Maggioranza	120

Ebbero voti:

Il senatore Schanzer	180
» Cassis	115
» Da Como	19
» Abbiate	8
Voti nulli o dispersi	19
Schede bianche	17

Ballottaggio fra i senatori Cassis e Da Como.

Eletto il senatore Schanzer.

Per la nomina di un Commissario per la verifica dei titoli dei nuovi senatori:

Senatori votanti	238
Maggioranza	120

Ebbero voti:

Il senatore Scialoia	121
Voti nulli e dispersi	15
Schede bianche	102

Eletto il senatore Scialoia.

Per la nomina di un commissario nella Commissione di contabilità interna:

Senatori votanti	241
Maggioranza	121

Ebbero voti:

Il senatore Mango	131
» Agnetti	77
Voti nulli o dispersi	4
Schede bianche	29

Eletto il senatore Mango.

Per la nomina di tre commissari nella Commissione per la politica estera:

Senatori votanti	234
Maggioranza (quarto dei votanti)	59

Ebbero voti:

Il senatore Imperiali	129
» Bollati	121
» Barzilai	104
» Borsarelli	3
Voti nulli o dispersi	10
Schede bianche	11

Eletti i senatori: Imperiali, Bollati e Barzilai.

Per la nomina di un membro del Consiglio centrale per le Scuole italiane all'estero:

Senatori votanti	238
Maggioranza	120

Ebbero voti:

Il senatore Mazzoni	117
» Cocchia	99
» Montresor	1
» Ciralo	1
Schede bianche	20

Ballottaggio tra i senatori Mazzoni e Cocchia.

Per la nomina di due membri della Commissione per l'esame della tariffa dei dazi doganali:

Senatori votanti 237
Maggioranza 119

Ebbero voti:

Il senatore Rossi Teofilo 111
» Arlotta 110
» Corbino 110
» Abbiate 6
Voti nulli o dispersi 4
Schede bianche 21

Ballottaggio tra i senatori Rossi Teofilo, Arlotta, Corbino e Abbiate.

Annuncio di interrogazione e di interpellanza.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Bettoni di dar lettura di una interrogazione e di una interpellanza pervenute all'Ufficio di Presidenza.

BETTONI, *segretario*, legge:

Interpellanza: Al ministro della giustizia e degli affari di culto, per sapere se, di fronte alle dimostrazioni di malcontento da parte di alcune Curie forensi, a cagione delle insufficienti ed avvilenti tariffe professionali, non creda di adottare o proporre qualche immediato espresso provvedimento, il quale, migliorando le tariffe stesse, dia alla classe degli avvocati e procuratori una giusta soddisfazione materiale e morale, adeguata alla loro posizione sociale e all'importanza delle loro funzioni.

Rota, Nuvoloni, Bertetti, Vicini, D'Andrea, Calleri, Bouvier, Giaccone, Mango, Bellini, Dorigo.

Interrogazione: Al ministro dell'interno. Sui tragici fatti avvenuti a Modena durante i funerali del fascista Mario Ruini, con appostamenti, nelle case e sui tetti, di persone che, da diversi punti e in due distinti momenti, spararono numerosi colpi di arma da fuoco prima su gruppi di fascisti, poi al passaggio del feretro ed uccisero lo studente Amilcare Baccolini, fascista, e l'operaio metallurgico Orlando Antonini, nazionalista, e ferirono altri cittadini partecipanti al corteo.

Vicini.

Rinvio d'interpellanze.

PRESIDENTE. Il senatore Reggio ha telegrafato da Genova che non potrà essere presente lunedì per la discussione della sua interpellanza sul porto di Genova. Il telegramma è stato comunicato al senatore Frola che anche lui ha presentato un'interpellanza sul porto di Savona, e al ministro dei lavori pubblici che aveva accettato la discussione per lunedì. E d'accordo, se non vi sono obiezioni da parte del Senato, è stato deliberato di iscrivere queste interpellanze al principio della seduta di mercoledì.

Non facendosi osservazioni, rimane così stabilito.

Lunedì alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico (N. 204).

III. votazione di ballottaggio per la nomina:

- a) di un membro della Commissione di finanze;
- b) di un membro del Consiglio centrale per le scuole italiane all'estero;
- c) di due membri della Commissione per l'esame della tariffa dei dazi doganali.

IV. votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Concessione di una nuova indennità di caroviveri al personale addetto ai servizi pubblici di trasporto affidati all'industria privata e conversione in legge del regio decreto 29 ottobre 1920, n. 1522, relativo all'aumento del prezzo dei trasporti sulle ferrovie esercitate dall'industria privata sulle tramvie, ecc. (Numero 263).

V. Svolgimento delle interpellanze del senatore Giardino ai ministri della giustizia e della guerra, del senatore Ferraris Dante al ministro della giustizia e degli affari di culto, del senatore Tassoni al commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi elementari e del senatore Beneventano ai ministri delle finanze e del tesoro.

VI. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 76);

Conversione in legge del Regio decreto legge 30 novembre 1919, n. 2278, contenente provvedimenti per gli ufficiali giudiziari (N. 191);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1919, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12, 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 115);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni, la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali (N. 121);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria, il commercio e lavoro a modificare i contributi, di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1919, n. 112, relativo all'approvvigionamento della carta dei giornali (N. 122);

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita della carta e dei cartoni di qualsiasi specie (N. 123);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, del decreto luogotenenziale 26 agosto 1915, n. 1388, e del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, numero 1666, concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria (N. 116);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1545, concernente provvedimenti per la Camera agrumaria (Numero 117);

Provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali (N. 272);

Autorizzazione di spesa per il funzionamento delle commissioni locali di equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (N. 264).

La seduta è tolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 12 febbraio 1921 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Ricordi delle sedute pubbliche